

COMUNE DI FONNI

(PROVINCIA DI NUORO)

Via San Pietro n. 4, c.a.p. 08023, Fonni (NU)

Lavori di recupero ambientale e riqualificazione Infrastrutture del Bruncuspina

“GENNARGENTU: RIQUALIFICAZIONE DELLA MONTAGNA SARDA”

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(Artt. 53, 83 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i –DPR n.207/2010 e s.m.i.)

Parte 1

GENERALE

I PROGETTISTI

ING. ELIA MUREDDU

ING. MARIO MUREDDU

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GEOM. MARIO DEMARTIS

CAPITOLO 1

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO

CAPO I

OGGETTO E PREZZO DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE DELLE OPERE E GESTIONE

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Riguarda l'affidamento dei lavori, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. (Artt. 53, 83 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i –DPR n.207/2010 e s.m.i.) del progetto di “Recupero ambientale e riqualificazione delle Infrastrutture del Bruncuspina - “GENNARGENTU: RIQUALIFICAZIONE DELLA MONTAGNA SARDA”

L'oggetto dell'appalto comprende principalmente:

- a) Smontaggio, rimozione e smaltimento dell'esistente impianto di risalita;
- b) la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di costruzione di una seggiovia biposto ad **ammorsamento permanente** (attacchi fissi) in sostituzione della sciovia esistente, sulla base del progetto definitivo predisposto dal Committente.
- c) La progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di costruzione delle opere civili, impianti e sistemazioni esterne del centro servizi in sostituzione del rifugio esistente, sulla base del progetto definitivo predisposto dal Committente.
- d) Riqualificazione ambientale comprendente opere di consolidamento delle scarpate e regimentazione delle acque meteoriche, sulla base del progetto definitivo predisposto dal Committente.;
- e) Impianto di trattamento acque reflue, sulla base del progetto definitivo predisposto dal Committente.
- f) ogni adempimento necessario per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e quanto altro necessario per l'esecuzione degli interventi e delle opere citate;

I dettagli degli interventi risultano rappresentati nel progetto definitivo di cui il presente fa parte integrante.

Fanno parte integrante dell'appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del D.lgs 81/2008 e ss.mm. e dei documenti allegati.

ART.2 - PREZZO DELL'APPALTO DELLE OPERE

Il costo complessivo dell'opera è stimato nel progetto definitivo in € 5.000.000,00 (€ cinquemilioni) di cui € 3.374,857,02 per lavori, i oneri della sicurezza pari a € 85.378,12, progettazione esecutiva €68.000,00 ed € 1.471.764,86 quali somme a disposizione della Stazione Appaltante:

A)	Lavori a base d'asta	€.	3.374,857,02
A1	Lavori a Corpo	€.	3.374.857,02
B)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€.	85.378,12
C)	Progettazione esecutiva e sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€.	68.000,00
	Totale importo di appalto	€.	3.528.235,14

L'importo degli oneri per la sicurezza, già incluso nelle cifra sopra indicata, sarà determinato successivamente all'appalto, sulla base del progetto esecutivo e del conseguente piano della sicurezza redatto ai sensi del D. Lgs n. 81/2008. Posto a carico dell'appaltatore.

ART.3 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE, OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE, QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE, VARIAZIONE DELLE OPERE, OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

ART.3.1 DESIGNAZIONE DELLE OPERE

I lavori relativi alle opere civili ed impiantistiche convenzionali dovranno essere realizzati in attuazione di quanto stabilito negli elaborati di Progetto esecutivo, elaborato sulla base del Progetto Definitivo posto a base di gara di cui all'art.6 ed all'offerta presentata in sede gara nonché sulla disposizioni del Committente, e approvato, dal Committente.

L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta, riconosce nella sua interezza il progetto Definitivo posto a base di gara, come perfettamente sviluppabile e assume perciò la piena e completa responsabilità nella redazione del progetto esecutivo e nella esecuzione dei lavori.

La forma, le principali dimensioni e le caratteristiche delle opere sono quelle risultanti dai disegni ed elaborati di progetto allegati al presente documento e costituenti parte integrante e sostanziale del contratto e qui di seguito elencati:

1	ELAB. A1	RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 02/04/2014
2	ELAB. A1.1	RELAZIONE GENERALE
3	ELAB. A1.2	RELAZIONE IMPIANTO SEGGIOVIA
4	ELAB. A2.1	ANALISI DEI PREZZI
5	ELAB. A2.1.1	INCIDENZA DELLA MANODOPERA
6	ELAB. A2.2	ELENCO PREZZI
7	ELAB. A2.3	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GENERALE
8	ELAB. A2.3.1	COMPUTO MOVIMENTI DI TERRA
9	ELAB. A2.3.2	COMPUTO VOLUMI GABBIONATE
10	ELAB. A2.4	QUADRO ECONOMICO
11	ELAB. A2.5	CRONOPROGRAMMA
12	ELAB. A2.6	CAPITOLATO SPECIALE PARTE 1 GENERALE
13	ELAB. A2.7	CAPITOLATO SPECIALE PARTE 2 LAVORI EDILI
14	ELAB. A2.8	CAPITOLATO SPECIALE PARTE 3 SEGGIOVIA
15	ELAB. A2.9	CAPITOLATO SPECIALE PARTE 4 LINEE G REDAZ PROGETTO ESECUTIVO
16	ELAB. A3.1	RELAZIONE IMPIANTI TERMICO ED ELETTRICO
17	ELAB. A3.2	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TERMICO ED ELETTRICO
18	ELAB. A3.3	ATTESTATO PRESTAZIONI ENERGETICHE
19	ELAB. A4	RELAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE
20	ELAB. A5	PIANO DI GESTIONE DELLE MATERIE
21	ELAB. A6	PIANO DI MONITORAGGIO – MANUTENZIONE AMB.
22	ELAB. A7	RELAZIONE NIVOLOGICA Dott.Geol. Stefano Andrissi
23	TAV. 1.1	INQUADRAMENTO GENERALE
24	TAV. 1.2	PLANIMETRIE GENERALI STATO ATTUALE 1:2000
25	TAV. 2.1	PLANIMETRIA PARTICOLARE SCIOVIA STATO ATTUALE 1:1000
26	TAV. 2.2	PLANIMETRIA PARTICOLARE STATO ATTUALE - ORTOFOTO 1:1000
27	TAV. 2.3	PLANIMETRIA PARTICOLARE AREA VALLE STATO ATTUALE. 1:500
28	TAV. 3.1	PLANIMETRIE IMPIANTO SEGGIOVIA E PISTE DA SCI 1:2000
29	TAV. 3.2	PLANIMETRIA IMPIANTO SEGGIOVIA SU GEOMORFOLOGIA 1:1000
30	TAV. 3.3	PLANIMETRIA IMPIANTO SEGGIOVIA SU IDROGEOLOGIA 1:1000
31	TAV. 3.4	PLANIMETRIA IMPIANTO SEGGIOVIA SU RILIEVI FLORISTICI 1:1000
32	TAV. 4.1	OPERE IDRAULICHE E CONSOLIDAMENTO VERSANTI SU C. LIVELLO 1:1000
33	TAV. 4.2	OPERE IDRAULICHE E CONSOLIDAMENTO VERSANTI SU RIL. FLORISTICI 1:1000
34	TAV. 4.3	PARTICOLARI OPERE IDRAULICHE TRATTO A-B
35	TAV. 4.4	PARTICOLARI OPERE IDRAULICHE E CONSOLIDAMENTO VERSANTI 1:1000
36	TAV.5.1	PLANIMETRIA PARTICOLARE AREA VALLE STATO DI PROGETTO 1:200
37	TAV. 5.2	PLANIMETRIA - PROFILO IMPIANTO SEGGIOVIA 1:1000
38	TAV. 5.3	PARTICOLARE IMPIANTO SEGGIOVIA STAZIONE VALLE 1:100
39	TAV. 5.4	PARTICOLARE IMPIANTO SEGGIOVIA STAZIONE INTERMEDIA 1:200
40	TAV. 5.5	PARTICOLARI IMPIANTO SEGGIOVIA STAZIONE DI MONTE 1:200
41	TAV. 5.6	PARTICOLARI DELLE FONDAZIONI DEI PILONI E STAZIONE INTERMEDIA
42	TAV. 6.1	RETI TECNOLOGICHE
43	TAV.7.1	CENTRO SERVIZI Opere in Fondazione
44	TAV.7.2.1	CENTRO SERVIZI Pianta Quotata - Piano Terra - 1° INTERVENTO
45	TAV.7.2.2	CENTRO SERVIZI Pianta Quotata - Piano Terra - GENERALE
46	TAV.7.3.1	CENTRO SERVIZI Pianta Arredata - Piano Terra - 1°INTERVENTO
47	TAV.7.3.2	CENTRO SERVIZI Pianta Arredata - Piano Terra - GENERALE
48	TAV.7.3.3	CENTRO SERVIZI Pianta infissi - Piano Terra - 1°INTERVENTO
49	TAV.7.3.4	CENTRO SERVIZI Dettaglio bar- punto ristoro - cucina
50	TAV.7.4	CENTRO SERVIZI Pianta Quotata - Giardino Pensile
51	TAV.7.5	CENTRO SERVIZI Pianta Arredata - Giardino Pensile
52	TAV.7.6	CENTRO SERVIZI Pianta dei Vani e delle Finiture - 1° INTERVENTO
53	TAV.7.7.1	CENTRO SERVIZI Prospetto Sezione su rampa carrabile
54	TAV.7.7.2	CENTRO SERVIZI Prospetto Sezione su ingresso
55	TAV.7.7.3	CENTRO SERVIZI Prospetto Sezione sulle fontane
56	TAV.7.7.4	CENTRO SERVIZI Prospetto Sezione sul depuratore
57	TAV.7.7.5	CENTRO SERVIZI Prospetto Sezione sul punto di ristoro
58	TAV.7.7.6	CENTRO SERVIZI Prospetto Sezione sulla scalinata

59	TAV.7.7.7	CENTRO SERVIZI Prospetto Sezione sugli stramazzi
----	-----------	--

60	TAV.7.7.8	CENTRO SERVIZI Prospetto Sezione sul vano scala
61	TAV.7.7.9	CENTRO SERVIZI Prospetto Sezione impianto drenante
62	TAV.7.7.10	CENTRO SERVIZI Prospetto Sezione della Struttura Portante
63	TAV.7.8	CENTRO SERVIZI Prospetti su piazzale 1:100
64	TAV.7.9	CENTRO SERVIZI Prospetti su strada 1:100
65	TAV.7.10	CENTRO SERVIZI Dettagli Architettonici del Prospetto
66	TAV.7.11	CENTRO SERVIZI Dettagli Architettonici Area di Valle
67	TAV.7.13	CENTRO SERVIZI QUADERNO DELLE IMMAGINI
68	TAV.8.1	CENTRO SERVIZI Schema topografico impianto di scarico acque reflue - GEN.
69	TAV.8.2	CENTRO SERVIZI Schema topografico impianto di scarico acque reflue - 1°INT.
70	TAV.8.3	CENTRO SERVIZI Schema topografico impianto termico - GEN.
71	TAV.8.4	CENTRO SERVIZI Schema topografico impianto termico - 1°INT.
72	TAV.8.5	CENTRO SERVIZI Schema topografico delle linee principali - GEN.
73	TAV.8.5.1	CENTRO SERVIZI SCHEMA UNIFILARE - GEN.
74	TAV.8.6	CENTRO SERVIZI Schema topografico delle linee principali - 1°INT.
75	TAV.8.7	CENTRO SERVIZI Schema topografico delle prese - GEN.
76	TAV.8.8	CENTRO SERVIZI Schema topografico delle prese - 1°INT.
77	TAV.8.9	CENTRO SERVIZI Schema topografico impianto illuminazione - GEN.
78	TAV.8.10	CENTRO SERVIZI Schema topografico impianto illuminazione - 1°INT.
79	TAV.8.11	CENTRO SERVIZI Schema topografico impianto telefono/dati - GEN.
80	TAV.8.12	CENTRO SERVIZI Schema topografico impianto telefono/dati - 1°INT.
81	TAV.8.13	CENTRO SERVIZI Schema topografico impianto tv-sat - GEN.
82	TAV.8.14	CENTRO SERVIZI Schema topografico impianto tv-sat - 1°INT.
83	TAV.8.15	CENTRO SERVIZI Schema topografico impianto idrico - GEN.
84	TAV.8.16	CENTRO SERVIZI Schema topografico impianto idrico - 1°INT.
85	TAV.8.17	CENTRO SERVIZI Impianto di Depurazione Interrato
86	TAV.8.18	CENTRO SERVIZI Impianto smaltimento delle acque meteoriche in fondazione
87	TAV.8.19	CENTRO SERVIZI Impianto smaltimento delle acque meteoriche in copertura
88	TAV. 9.1	PLANIMETRIE- PROFILI MURI-GABBIONATE STAZIONE DI VALLE
89	TAV. 9.2.1	PLANIMETRIA E PROFILI LONGITUDINALI STAZIONE DI VALLE
90	TAV. 9.2.2	SEZIONI TRASVERSALI STAZIONE DI VALLE
91	TAV. 9.2.3	SEZIONI STAZIONE DI MONTE
92	TAV. 10.1	LAYOUT DI CANTIERE - BARACCAMENTI
93	TAV. 10.2	LAYOUT ACCANTIERAMENTO OPERE IN FONDAZIONE SEGGIOVIA SU C.FLORISTICA
94	TAV. 10.3	LAYOUT ACCANTIERAMENTO OPERE CONSOLIDAMENTO SCARPATE SU C.FLORISTICA
95	TAV. 10.4	PERIMETRAZIONE AREE RISERVATE A TUTELA INTEGRALE
96	TAV. 11.1.1	CALCOLI STRUTTURE - RELAZIONE DI CALCOLO CENTROSERVIZI
97	TAV. 11.1.2	CALCOLI STRUTTURE - RELAZIONE DI CALCOLO STAZIONE COMANDO DI VALLE
98	TAV. 11.1.3	CALCOLI STRUTTURE - RELAZIONE DI CALCOLO STAZIONE DI MONTE
99	TAV. 11.1.4	CALCOLI STRUTTURE RELAZ. CALCOLO GABIONATE
100	TAV. 11.2.1	CALCOLI STRUTTURE - PIANTA CENTROSERVIZI
101	TAV. 11.2.2	CALCOLI STRUTTURE - TRAVI FONDAZIONE CENTROSERVIZI
102	TAV. 11.2.3	CALCOLI STRUTTURE - PARETI MURI SOSTEGNO IN CA CENTROSERVIZI
103	TAV. 11.2.4	CALCOLI STRUTTURE - PARTICOLARI PLINTI-PILASTRI-TRAVI-SOLAI CENTROSERVIZI
104	TAV. 11.2.5	CALCOLI STRUTTURE - SCALA CENTROSERVIZI
105	TAV. 11.3	CALCOLI STRUTTURE - STAZIONE COMANDO DI VALLE
106	TAV. 11.4	CALCOLI STRUTTURE - STAZIONE MONTE

Elaborati RTP Ing. Saitta

107	FON.DEF_DSG 1-	INQUADRAMENTO TERRITORIALE - COROGRAFIA
108	FON.DEF_DSG 2-	PLANIMETRIA DEI VINCOLI
109	FON.DEF_DSG 3-	PLANIMETRIA GENERALE - STATO DI FATTO
110	FON_DEF_IMP_V1_-	VERIFICA DI LINEA IMPIANTO DI RISALITA
111	FON_DEF_PSC 1-IMP_-	PSC 2 PARTE - RIMOZIONE E SMONTAGGIO IMPIANTO DI RISALITA
112	FON_DEF_PSC_1.1_-	COMPUTO SICUREZZA
113	FON_DEF_PSC_2_-	SCHEDE DI SICUREZZA

114	FON_DEF_PSC_3_	FASCICOLO DELLOPERA
115	FON_DEF_REL_2A_-	RELAZIONE IDROLOGICA ED IDRAULICA
116	FON_DEF_REL_2B_-	RELAZIONE GEOTECNICA
117	FON_DEF_STR_2.1.1_	SCHEMI ESECUTIVI OPERE IN C A IMPIANTO DI RISALITA
118	FON_DEF_STR_2_	CALCOLI PRELIMINARI CA IMPIANTO RISALITA BASAMENTI E PALI FONDAZ.
119	FON_DEL_STR_1_	CALCOLI PRELIMINARI EDIFICI - RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO DM 2008

Elaborati Criteria s.r.l

120	AMB. 1	RELAZIONE CENSIMENTO FLORISTICO
121	AMB. 2	RILIEVI FLORISTICI
122	AMB. 3	PIANO DI MONITORAGGIO DELLE COMPONENTI AMBIENTALI
123	AMB. 4	ANALISI COSTI BENEFICI

Ing. Peppino Mureddu

Elaborati Dott.Geol. Caterina Cicalò

124	GEOR	RELAZIONE GEOLOGICA
125	GEO1	TAV.GEO1 CARTA GEOLITOLÓGICA
126	GEO2	TAV.GEO2 CARTA GEOMORFOLOGICA
127	GEO3	TAV.GEO3 CARTA IDROLOGICA

ART.3.2 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto parte 1 - Generale; nel capitolato speciale d'appalto parte 2-lavori edili; nel capitolato speciale d'appalto parte 3-seggiovvia; nel capitolato speciale d'appalto parte 4-linee guida redazione progetto esecutivo; e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. e alle altre norme vigenti in materia.

ART.3.3 QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti elencati all'art. 34, comma 1, del D.Lgs.163/2006, in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente capitolato e dal bando di gara .

Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo, di cui all'articolo 2359 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs.163/2006, è fatto divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora l'impresa partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio.

Ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. n. 207/2010, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dall'art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:

- 1) Categoria OS31 per Euro 1.837.354,26 - classifica IV
- 2) Categoria OG1 per Euro 1.052.323,44 - classifica III bis
- 3) Categoria OG12 per Euro 485.179,32 - classifica III

ART.3.4 VARIAZIONI DELLE OPERE

L'Ente Appaltante si riserva, nei limiti di quanto disposto dagli art.li 132 del d.to Lgv. 163/2006; 161, 162 e 163 del DPR 207/2010; 10 e 12 del D.M. 145/2000 la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo una volta acquisito il parere favorevole del progettista, quelle varianti necessarie che riterrà di disporre nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi, o indennizzi o risarcimenti di qualsiasi natura e specie non stabiliti dagli atti contrattuali dell'appalto.

ART.3.5 OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Salvo quanto espressamente indicato nessuna delle opere indicate negli elaborati progettuali esecutivi e nei documenti a base di gara è esclusa dall'appalto.

ART.4 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato interamente **"a corpo"** ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b, e comma 4, D.lgs 163/2006 e all'art. 43 comma 5,6 e 9 DPR 207/2010.

Qualora l'appaltatore non si presenti per la sottoscrizione del contratto, il committente effettuerà le comunicazioni di legge alle competenti Autorità, salvo il diritto del committente all'escussione della cauzione di cui all'art. 75 commi 1 e 6, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, e a richiedere i maggiori danni.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

CAPO II

LAVORI NON PREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA

ART.5 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavoro non previste nell'Elenco Prezzi allegato al contratto per le quali non si avessero i prezzi corrispondenti, si procederà al concordamento di nuovi prezzi facendo riferimento a quanto in merito specificato nell'elenco prezzi sopracitato ed all'art. 163 del DPR 207/2010, ovvero si provvederà in economia a mezzo di operai, attrezzi e provviste somministrati dall'Appaltatore a norma dell'art. 179 DPR 207/2010. I prezzi per i lavori in economia si considerano comunque comprensivi di tutte le spese ivi comprese quelle di cui all'art. 5 del DM LL.PP. n° 145/2000.

ART.6 - LAVORI IN ECONOMIA

Saranno contabilizzate in economia le prestazioni che verranno dalla Direzione Lavori esplicitamente richieste e preventivamente autorizzate in tale forma.

Per i lavori in economia, le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento; esso comprende inoltre il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari.

I prezzi per i lavori in economia si considerano in ogni caso comprensivi di tutte le spese, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, quelle di cui all'art. 5 DM LL PP n° 145/2000.

I prezzi che saranno riconosciuti per eventuali lavori affidati in economia saranno:

- a) per la mano d'opera, le tariffe riportate nelle tabelle della Regione Sardegna di categoria, in vigore al momento delle prestazioni, aumentate della percentuale per spese generali ed utili dell'Impresa pari al 25% (13,65% per spese generali e 10% per utili d'impresa). La percentuale relativa agli utili sarà soggetta a ribasso di aggiudicazione;
- b) per i materiali ed i noli, i prezzi elementari riportati nell'elenco prezzi della "Regione Sardegna" ultimo edito al momento dell'offerta al netto del ribasso percentuale di aggiudicazione.

I Lavori in economia saranno contabilizzati con le stesse modalità previste per le lavorazioni poste a base di contratto. Per i lavori in economia contemplati in contratto si applica l'art. 153 DPR n° 554/1999 così come integrato e modificato dal DPR 207/2010.

Le somministrazioni, i noli e prestazioni non effettuate dall'Appaltatore nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

CAPO III
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI –
PROGETTO ESECUTIVO - PROGRAMMA LAVORI - SOSPENSIONE E PROROGHE

ART.7 - ORDINE DEI LAVORI

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché essi siano eseguiti a perfetta regola d'arte e seguendo quanto prescritto nei disegni di progetto, nella descrizione dei lavori nelle specifiche tecniche e nelle corrispondenti voci dell'elenco prezzi.

In generale tutte le varie categorie di lavori si svolgeranno nell'ordine di gradualità indicato dal programma esecutivo, che l'Appaltatore è obbligato a presentare all'approvazione della Direzione Lavori.

Qualora particolari circostanze richiedessero di conferire all'andamento dei lavori una diversa gradualità, la Direzione Lavori ha facoltà di impartire disposizioni diverse, nell'interesse della buona riuscita dei lavori, mediante ordini di servizio per iscritto senza che l'Appaltatore possa muovere eccezioni al riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta o variazione dei tempi di esecuzione.

ART.8 – PROGETTO ESECUTIVO E PROGRAMMA DEI LAVORI

8.1 REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Entro giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi dalla stipulazione del Contratto, si darà luogo alla consegna delle prestazioni con apposito verbale, nel quale il Committente disporrà che l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del "Progetto Esecutivo".

Il "Progetto Esecutivo" redatto dall'Appaltatore sarà sviluppato in 60 (**sessanta**) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale.

Ai sensi dell'art. 53 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 l'appaltatore deve possedere i requisiti progettuali o deve avvalersi di progettisti qualificati alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede d'offerta o eventualmente associato.

Il progettista deve possedere, o nel gruppo di lavoro devono essere presenti, tutte le professionalità abilitate e/o qualificate allo svolgimento delle attività professionali e servizi previsti dal contratto e rispondenti alla tipologia delle opere di cui al presente appalto.

Nell'ambito del gruppo di lavoro deve essere indicato un professionista (Referente), quale responsabile dello svolgimento e del coordinamento dell'attività di progettazione, in modo tale da assicurare, fra l'altro, l'integrazione delle varie prestazioni specialistiche.

Il Referente svolgerà per l'appaltatore la funzione di referente nei riguardi del RUP relativamente alle attività professionali di progettazione esecutiva e servizi previste in appalto.

Il "Progetto Esecutivo" sarà sottoposto ad approvazione da parte del Committente e degli Enti Regionali e Nazionali preposti a cura e spese dell'Appaltatore.

Il Committente comunicherà gli esiti della verifica degli elaborati del "Progetto Esecutivo" nella sua complessità" entro il termine ordinario di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione di tutti gli elaborati medesimi;

Il Cronoprogramma dei lavori elaborato dall'Appaltatore in fase di Progettazione esecutiva dovrà rispettare il termine utile indicato in sede di offerta.

8.2 - PROGRAMMA DEI LAVORI

8.2.1 programma esecutivo dei lavori

Entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo da parte degli Enti preposti, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori, per eventuali osservazioni, il programma esecutivo dei lavori che sarà redatto tenendo conto di quanto offerto in fase di gara e da quanto indicato dall'art. 43, comma 10, del DPR 207/2010 e di eventuali prescrizioni degli Enti Regionali e Nazionali preposti emesse in fase di approvazione del progetto esecutivo tenendo conto delle scadenze differenziate indicate nell'Art. 44 del Capitolato Speciale di Appalto.

Il programma di esecuzione delle opere dovrà essere variato e/o aggiornato per:

- 1) sospensione dei lavori intervenute ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D.M n. 145/20900 e 158 del DPR 207/2010;
- 2) esecuzione di opere aggiuntive e/o in variante;
- 3) motivi di ordine tecnico connessi con l'esecuzione dei lavori;
- 4) interruzioni temporanee e/o ritardi;
- 5) motivi connessi al coordinamento con Autorità, Enti o altri soggetti diversi dall'Ente appaltante che abbiano competenze, giurisdizione e/o responsabilità sui siti e/o sulle aree comunque interessate dai lavori oggetto dell'appalto;
- 6) motivi connessi all'intervento o al mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;

L'Appaltatore, nel termine di gg. 5(cinque) dalla richiesta della Direzione Lavori dovrà consegnare il nuovo programma aggiornato, senza che da ciò ne derivi il diritto ad alcun indennizzo o rimborso.

Poiché la redazione del programma esecutivo dettagliato è parte integrante degli obblighi contrattuali, in mancanza del suddetto programma e/o dei suoi aggiornamenti, la Direzione Lavori e la Stazione appaltante avranno la facoltà di assumere provvedimenti in danno. Comunque la mancata consegna dei programmi nei termini prescritti comporterà la sospensione dei pagamenti.

L'accettazione del programma da parte della Direzione Lavori non esclude né diminuisce le responsabilità dell'Appaltatore che resta comunque responsabile della regolare e tempestiva esecuzione delle opere e non implica limitazione della facoltà che l'Ente Appaltante si è riservato nei relativi articoli del presente Capitolato.

Nel programma dettagliato l'Appaltatore dovrà inoltre indicare il numero degli addetti che saranno impegnati ed il numero ed il tipo delle principali apparecchiature utilizzate.

Nel caso che nel corso dei lavori si verifichi uno scostamento in negativo rispetto al programma, in una determinata fase lavorativa, l'Appaltatore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente Appaltante a prolungare i turni di lavoro ovvero ad aumentare la forza lavorativa, per il recupero nella fase successiva.

Qualora l'entità di detto scostamento superi il 10% (dieci per cento) del tempo contrattuale l'Ente Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

8.2.2 programma settimanale dei lavori

L'Impresa è tenuta a trasmettere:

1. prima della fine di ogni settimana, il programma dettagliato delle lavorazioni previste per la settimana successiva, comprendente in particolare: i getti di calcestruzzo (indicando l'opera, la parte d'opera, la classe di resistenza, i mc di cls e l'impianto di confezionamento); il programma delle prove da effettuare in situ, in funzione dell'avanzamento delle lavorazioni
2. all'inizio di ogni settimana, i rapporti relativi a ciascuna giornata della settimana precedente contenenti la mano d'opera impiegata, l'elenco delle attrezzature utilizzate, le lavorazioni eseguite, con dettagliati i getti effettuati.

I dati di cui sopra, che riguarderanno anche ciascun subappaltatore, dovranno essere trasmessi debitamente firmati dal Direttore di Cantiere o da personale autorizzato.

ART.9 - CONSEGNA DEI LAVORI – ESECUZIONE DEI LAVORI PER FASI

Il Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle prestazioni sia di progettazione che di esecuzione dei lavori di cui all'art. 8 sotto le riserve di legge, in pendenza della stipula del contratto.

9.1 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà non oltre **60** (sessanta) giorni dalla stipula del contratto con le modalità degli art.li 153, 154, 155, 156 e 157 del DPR 207/2010 e secondo quanto ivi disposto.

Non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data di consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà:

- 1) approntare il cantiere e dotarlo dei necessari macchinari;
- 2) predisporre la scorta dei materiali necessari per dare il pieno ritmo alle lavorazioni.

Pertanto l'Appaltatore dovrà in sede di consegna dei lavori, dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti per tale accesso, con l'intesa che qualunque danneggiamento alle infrastrutture esistenti sarà ripristinato a sua cura e spese.

L'Appaltatore non potrà muovere a giustificazione di ritardi la mancanza di permessi di accessi per personale e mezzi in quanto dovrà fornire la documentazione necessaria alle richieste dei permessi in tempo utile per ottemperare a quanto richiesto nel presente articolo.

9.2 - ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere o parti di esse, alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Direzione Lavori. L'Appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati.

La Direzione Lavori si riserva comunque il diritto di accettare tali opere, valutandone l'eventuale minor costo.

L'Appaltatore resta comunque obbligato ad eseguire, a proprie spese, gli eventuali lavori addizionali che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

L'Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale della Direzione Lavori, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori.

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l'opposizione del Direttore dei lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la Direzione Lavori accetti le opere così come eseguite, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad aver aumento dei prezzi contrattuali.

Tali varianti non possono comportare modifiche alla durata dei lavori.

Resta comunque stabilito che ogni modalità esecutiva, nessuna esclusa, dovrà rigorosamente rispondere alle disposizioni normative ed alle prescrizioni amministrative, emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori.

9.3 - ESECUZIONE DEI LAVORI PER FASI SUCCESSIVE

In relazione alla necessità di salvaguardare le condizioni ambientali e paesaggistiche, l'esecuzione dei lavori a fronte di un unico verbale di consegna lavori, potrà avvenire per fasi successive d'intervento.

L'Appaltatore pertanto è tenuto a considerare la fasatura prevista nel "cronoprogramma" come indicativa della natura dei vincoli e dei condizionamenti che da essa potranno derivare all'organizzazione del cantiere e/o all'andamento della produzione delle singole lavorazioni affinché ne possa tener conto nella formulazione della propria offerta.

ART.10 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – PROROGHE

10.1 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori saranno disposte per le cause e secondo le modalità dell'art. 24 DM LL PP 145/2000 e dell'art. 158 DPR 207/2010, nonché per le cause previste nello schema di contratto e precisamente:

- 1) motivi connessi al coordinamento con Autorità, Enti o altri soggetti diversi dall'Ente appaltante che abbiano competenze, giurisdizione e/o responsabilità sui siti e/o sulle aree comunque interessate dai lavori oggetto dell'appalto;
- 2) motivi connessi all'intervento o al mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
- 3) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere ai sensi del d.Lgs 81/08 e successive modifiche;

I relativi verbali dovranno essere redatti in contraddittorio con l'Appaltatore.

Durante il periodo di sospensione, sia gli oneri per la protezione delle opere, che quelli previsti dal presente Capitolato e dallo Schema di Contratto nessuno escluso, sono a completo carico dell'Appaltatore, il quale, altresì, non potrà chiedere particolari compensi o risarcimenti per le sospensioni dei lavori.

Durante detto periodo, l'Appaltatore è tenuto inoltre a mantenere in piena efficienza il cantiere e le sue installazioni in modo da poter riprendere in qualunque momento il lavoro, con preavviso di una settimana, provvedendo altresì alla conservazione e custodia delle opere e dei materiali giacenti in cantiere. Non sono ammesse sospensioni dei lavori dipendenti da:

- 1) ritardi, insufficienza o errori nelle progettazioni che fanno carico all'Appaltatore;
- 2) ritardi per mancanza di materiali, mezzi d'opera od altro che non consentano il regolare svolgimento dei lavori;
- 3) ritardi nell'esecuzione per motivi imputabili all'Appaltatore;
- 4) carenza di personale;
- 5) scioperi od altre agitazioni che non sono a carattere nazionale o regionale, ovvero non disciplinati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

Fanno eccezione i casi di mobilitazione, di requisizione nel pubblico interesse o di contingentamento disposto dallo Stato.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori di cui alla legge n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni, potrà: proporre all'Ente Appaltante, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione di lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'appaltatore.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

10.2 PROROGHE

Ai sensi dell'Art. 26 del D.M. n° 145/2000, qualora l'Appaltatore per le cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, la proroga. La richiesta deve contenere le motivazioni specifiche, il tempo residuo contrattuale e l'importo residuo convenzionale dei lavori da eseguire, valutati alla data della domanda.

ART.11 - TEMPO UTILE PER LA PROGETTAZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI,PENALE PER RITARDO

11.1 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il tempo utile per ultimare regolarmente la Progettazione Esecutiva è fissato in giorni **60 (sessanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale che sarà emesso entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del Contratto.

Tutta la documentazione sarà sottoposta ad approvazione da parte del Committente e da parte degli enti preposti;

Il Committente comunicherà gli esiti della verifica degli elaborati del "Progetto Esecutivo nella sua complessità" entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione di tutti gli elaborati medesimi.

11.2 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto, incluse le opere di finimento anche ad integrazione degli eventuali appalti ed opere scorporate, così da dare le opere appaltate completamente ultimate ed in perfette condizioni è fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Sono conteggiate e comprese nel termine di esecuzione dei lavori, oltre alle giornate non lavorate per festività e ferie, 10 giornate non lavorate per avverse condizioni meteorologiche. Si applica quanto previsto dall'art. 21 comma 3 DM LLPP n° 145/2000.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori può essere variato sulla base del tempo di esecuzione "indicato dall'Appaltatore in sede di offerta" decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Sarà facoltà della Direzione Lavori, sulla base del programma lavori di dettaglio redatto dall'Impresa, così come previsto dall'art. 8 del presente documento, stabilire termini parziali per l'ultimazione di specifiche lavorazioni e/o opere.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori esclusivamente mediante raccomandata A.R.

11.3 - PENALE PER RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna del progetto esecutivo ed il piano di coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione è applicata una penale pari a Euro 150,00 (euro centocinquanta/00)

La penale per il semplice ritardo, di cui all'art. 22 del Capitolato Generale LL.PP., rispetto al termine utile per l'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto salvo il diritto dell'Ente Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, viene fissata in misura giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo lavori.

In relazione alla esecuzione dei lavori articolati in fasi, come previsto nel cronoprogramma di contratto e nell'art. 44 della "seconda parte" del presente Capitolato Speciale di Appalto, in caso di ritardo rispetto alle singole scadenze relative alle diverse fasi e/o parti del lavoro, la penale verrà calcolata in misura giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per i rispettivi importi.

Allorché l'importo delle penali superi un valore pari al 10% dell'importo dei lavori, l'Ente Appaltante, avrà la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore ed intervenire direttamente o tramite altra Impresa per l'ultimazione dei lavori, procedendo alla constatazione in contraddittorio dello stato di fatto delle opere ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere; la stessa facoltà compete all'Ente Appaltante qualora constati l'inadeguatezza delle risorse utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere al fine del rispetto dei tempi contrattuali.

CAPO IV

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI DELL'APPALTATORE

ART.12 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

NORME GENERALI

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri di cui al D.M. LL.PP n° 145/2000 ed al DPR 207/2010, quelli specificati nel presente Capitolato, sia nella prima che nella seconda parte, nello schema di contratto nonché gli oneri ed obblighi di cui ai paragrafi seguenti, in particolare quelli riguardanti la sicurezza (D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni) dettagliatamente riportato nel successivo art. 13.12.2, dei quali egli deve tener conto nel formulare la sua offerta:

12.1 - CONCESSIONI DI PUBBLICITÀ

Le eventuali concessioni di pubblicità e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature sono di esclusività dell'Ente Appaltante.

12.2 - LAVORO CONTEMPORANEO CON LE ALTRE IMPRESE

Accettare tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risultare dall'obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di lavoro, fermo restando tutte le implicazioni esplicitate, ai fini della sicurezza, nel piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla Committente e nei relativi piani.

12.3 - DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

L'Impresa dovrà affidare ai sensi e per effetti dell'art. 6 DM LL. PP n° 145/2000 per tutta la durata dei lavori la direzione lavori del cantiere ad un Ingegnere o Architetto con esperienza decennale comprovabile per attività simili e regolarmente iscritto nell'Albo Professionale.

Al direttore tecnico di cantiere nominato dall'appaltatore, compete, oltre a quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. 145/2000, con le conseguenti responsabilità:

1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. ai sensi dell'art. 131 del d.to Lgv. 163/2006, osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
4. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal responsabile dei lavori.

L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l'appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

12.4 - INCOLUMITÀ DEGLI OPERAI, DELLE PERSONE ADDETTE AI LAVORI E DI TERZI

Adottare nell'esecuzione dei lavori, nel rispetto dei provvedimenti e delle cautele ricordati nel successivo punto 13.12, i provvedimenti che riterrà necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

12.5 - RESPONSABILITÀ DELL'OPERATO DEI DIPENDENTI

Rispondere dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi così da sollevare l'Ente Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.

12.6 - INDENNITÀ PER CAVE E DEPOSITI

Le indennità e le spese per estrazioni, trasporto e deposito, anche fuori del sedime di materiali provenienti da scavi e demolizioni . In particolare l'impresa dovrà rimuovere con qualsiasi mezzo i piloni in acciaio esistenti insieme a tutto l'armamento funiviario che resterà di proprietà dell'impresa, la cui vendita rappresenta il corrispettivo per la

lavorazione eseguita. L'impresa a suo insindacabile giudizio potrà vendere il materiale oppure ammannirlo presso suo deposito posto al di fuori dell'area di cantiere.

12.7 - DANNI AI MATERIALI APPROVVIGIONATI E POSTI IN OPERA O PRESENTI IN CANTIERE

Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore.

Pertanto fino all'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, l'Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti.

12.8 - SGOMBERO DEL SUOLO PUBBLICO, DELLE AREE DI CANTIERE E DI DEPOSITO

L'immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree del cantiere e di deposito, su richiesta del Direttore dei Lavori per necessità inerenti l'esecuzione delle opere.

12.9 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLA PREVENZIONE INFORTUNI, SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI

12.9.1 Osservanza dei contratti e delle disposizioni di legge

L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che potessero intervenire nel corso dell'appalto, relativo alla prevenzione, anche in sotterraneo, degli infortuni sul lavoro, l'igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, la invalidità e la vecchiaia, le malattie e la tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed assistenza posti a carico dei datori di lavoro come assegni familiari, indennità di richiamo alle armi, addestramento professionale, cassa edile, cassa integrazione guadagni, fondo adeguamento pensioni, trattamento durante le assenze per malattie ed infortuni, congedo matrimoniale, indennità di licenziamento, ferie, festività, gratifiche ed ogni altro contributo, indennità ed anticipazione anche se qui non indicata.

Applicare o far applicare, ai sensi dell'art. 36 della legge 30 maggio 1970 n.300 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Accertare che i lavoratori abbiano adempiuto l'obbligo prescritto dalla legge 5 marzo 1963 n.292 e del D.P.R. 7 settembre 1965 n.1301 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore è inoltre responsabile di ogni conseguenza derivante dal mancato accertamento dell'iscrizione sul libretto di lavoro, o documento equivalente, dell'avvenuta vaccinazione o rivaccinazione antitetanica.

12.9.2 Responsabilità e competenze delle Imprese esecutrici ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori

In fase di Progettazione Esecutiva, con riferimento agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, il Progettista, nel caso ravvisasse la necessità di accedere ad aree destinate alla realizzazione delle opere oggetto del presente Appalto, per qualunque motivo, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici di carattere generale esistenti nell'ambiente in cui il Progettista stesso è destinato ad operare, nonché le relative misure generali di prevenzione da adottare in relazione alla propria attività, oltre che attenersi alle prescrizioni particolari indicate dal Committente.

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali, ed a prevedere, nel Contratto di subappalto, e nel Contratto di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette disposizioni.

I datori di Lavoro delle Imprese esecutrici devono mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano Operativo di sicurezza almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

L'Impresa che si aggiudica i lavori può presentare al Coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al Piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento, a tutte le Imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna Impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione.

Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna Impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle Imprese esecutrici del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, e la redazione del Piano Operativo di sicurezza costituisce, limitatamente al cantiere interessato ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire alle Imprese Subappaltatrici/Fornitrici in opera ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere, adeguata documentazione, informazione, supporto tecnico organizzativo, ed assicurare un idoneo coordinamento ai fini della sicurezza tra le Imprese e/o i lavoratori autonomi presenti simultaneamente o successivamente in cantiere.

L'impresa Appaltatrice è inoltre tenuta a verificare che i propri eventuali Subappaltatori, preventivamente autorizzati dal Committente, Fornitori in opera nonché lavoratori autonomi, adempiano puntualmente agli obblighi, previsti D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, nonché alle indicazioni contenute nei piani di sicurezza, ed a tutte le richieste del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza (in seguito denominato coordinatore per l'esecuzione).

L'impresa Appaltatrice è tenuta a segnalare al Committente ovvero al responsabile dei lavori l'obbligo o anche solo l'opportunità di presentare agli organi competenti domande, notifiche, documentazioni o integrazioni di documenti, in relazione alle specifiche lavorazioni che essa ovvero le imprese o i lavoratori autonomi da essa dipendenti in forza di subappalto autorizzato, avessero in programma, nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla data di esecuzione dei lavori.

Inoltre l'Appaltatore dovrà affiggere nella bacheca di cantiere:

- copia della notifica preliminare di cui all'Art. 99 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e dei relativi aggiornamenti da custodire a disposizione dell'organo di Vigilanza territoriale competente (da trasmettere alla ASL locale ed alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti)

- indirizzi e numeri di telefono dei presidi medici più vicini al Cantiere e dei Vigili del Fuoco; Riportare nei cartelli di Cantiere i nominativi del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza; Nominare il Direttore di Cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione.

Ai datori di lavoro delle Imprese esecutrici, competono le seguenti responsabilità:

1. Osservare le misure generali di tutela di cui D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, e curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
Il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità La scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione Le condizioni di movimentazione dei vari materiali La manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio ed il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori La delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose L'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del Cantiere della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro La cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi Le interazioni con le attività che avvengono sul luogo all'interno o in prossimità del cantiere;
2. Il rispetto degli obblighi di cui all'Art. 17, 18, 19 D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni
3. Adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni.
4. Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo se del caso, coordinamento con il Committente ovvero Responsabile dei Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione.
5. Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente.

6. Comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione, il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed i nominativi degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (che dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni, art.6 e 7), nonché i nominativi dei preposti.
7. Promuovere ed istituire nel Cantiere un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, eliminazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'Impresa.
8. Promuovere le attività di prevenzione in coerenza a principi e misure predeterminati.
9. Promuovere un programma di informazione e formazione, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti.
10. Mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, etc.) compresi quelli eventualmente messi a disposizione dall'Ente Appaltante.
11. Assicurare il tempestivo approntamento in Cantiere delle attrezzature e degli apprestamenti previsti dal Piano di Sicurezza, dal progetto ovvero richieste dal Coordinatore per l'esecuzione.
12. Assicurare il tempestivo e puntuale rispetto delle procedure esecutive previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, dal Piano Operativo, dal progetto, ovvero richieste dal Coordinatore per l'esecuzione.
13. Disporre in Cantiere di idonee e qualificate maestranze adeguatamente formate anche in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative.
14. Provvedere a formare, prima del loro utilizzo, il personale che non fosse in possesso di qualifica e/o capacità specifica legata ai compiti assegnatigli, attraverso corsi teorici-pratici e attraverso un periodo di prova da effettuare sotto la sorveglianza di un preposto.
15. Rilasciare una dichiarazione al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori e al Coordinatore per l'esecuzione, dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail) ed alle casse edili.
16. Rilasciare una dichiarazione al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori e al Coordinatore per l'esecuzione, relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
17. Rilasciare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori e al Coordinatore per l'esecuzione, copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.
18. Rilasciare una dichiarazione al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori e al Coordinatore per l'esecuzione, di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in Cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla Normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano.
19. Tenere a disposizione del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori, del Coordinatore per l'esecuzione e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione di progetto, del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza.
20. Rilasciare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio delle lavorazioni in cantiere, dichiarazione di aver provveduto alla formazione e informazione di tutti i lavoratori presenti in cantiere, ed in particolare relativamente al:
 - 1) Il Progetto
 - 2) Rischi intrinseci presenti nell'Area di Cantiere
 - 3) Le lavorazioni specifiche ed i rischi connessi
 - 4) Le attrezzature ed i macchinari ed i rischi connessi al loro utilizzo e da ricercarsi nell'interfaccia:
 - 5) Uomo / macchina;
 - 6) Macchina / macchina e/o apparecchiatura;
 - 7) Macchina / sito;
 - 8) Macchina / processo
 - 9) L'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali
 - 10) Sull'avvenuta costituzione, formazione ed informazione, tramite corso specifico, della squadra di pronto soccorso ed antincendio
21. Rilasciare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione l'elenco e gli estremi delle attrezzature e dei macchinari che intende utilizzare, con indicato il programma per la manutenzione e la cadenza dei controlli previsti dalla normativa vigente sulla sicurezza, e dichiarazione sull'utilizzo unicamente di macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni di sicurezza della normativa vigente.
22. Fornire a tutti i lavoratori presenti in cantiere le informazioni relative ai rischi intrinseci dell'area di cantiere, derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere e dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dalle interferenze con altre Imprese.

23. Controllare che le lavorazioni comportanti rischi particolari avvengano sempre sotto la sorveglianza ed il controllo di un preposto che avrà avuto formazione specifica, che sarà in possesso di comprovata capacità tecnica e avrà conoscenza approfondita del Piano di Sicurezza, delle norme in materia di Sicurezza e salute dei Lavoratori e delle Norme di Buona Tecnica.
24. Assicurarsi che il personale proprio, ed i lavoratori autonomi, siano in numero e qualità adeguato alle caratteristiche delle opere da realizzarsi.
- Allontanare dal Cantiere i lavoratori propri, ed i lavoratori autonomi, che non si attengano alle disposizioni contenute nel piano di Sicurezza ed alle disposizioni del Coordinatore per l'Esecuzione mettendo a repentaglio la propria salute e/o quella delle altre persone. Nello svolgere gli obblighi di cui sopra l'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente ovvero il Responsabile dei lavori, con il Coordinatore per l'esecuzione, con i capi cantiere e preposti di tutte le Imprese esecutrici, e con i lavoratori a lui subordinati, e deve assicurarsi che le disposizioni impartite dal Committente ovvero Responsabile dei lavori e dal Coordinatore per l'esecuzione abbiano adeguata diffusione tra tutti i lavoratori.
25. Ciascuna Impresa esecutrice dovrà conservare in Cantiere e darne visione al Coordinatore per l'esecuzione ed all'Organo di Vigilanza territoriale competente, qualora lo richiedano, i seguenti documenti:
- 1) Piano di Sicurezza e di Coordinamento
 - 2) Piano operativo di sicurezza
 - 3) Libro Matricola
 - 4) Registro Infortuni
 - 5) Registro vaccinazioni antitetaniche (L. 292/63 e successive modifiche ed integrazioni)
 - 6) Indirizzo e numero di telefono del medico competente
 - 7) Registro delle visite mediche ed elenco degli accertamenti sanitari periodici
 - 8) Libretto verifica gru elettriche e/o apparecchi di sollevamento con portata maggiore di 200Kg.
 - 9) Libretti di uso e manutenzione della macchine e delle attrezzature
 - 10) Denuncia alla ASL degli impianti di messa a terra e di protezione scariche atmosferiche
 - 11) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere alla Legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni.
 - 12) Copia della Relazione Tecnica e dell'Autorizzazione Ministeriale del ponteggio metallico (o progetto firmato da Ing. o Arch. per ponteggi superiori a 20 metri), qualora ne venga fatto utilizzo
 - 13) Registro per la consegna agli operai dei dispositivi di protezione individuale
 - 14) Registro dei partecipanti ai corsi di formazione e di informazione sull'illustrazione del Piano di Sicurezza, sui rischi connessi alle lavorazioni ed all'utilizzo di attrezzature e macchinari e copia dei verbali delle relative riunioni
 - 15) Copia della documentazione consegnata ai partecipanti ai corsi di formazione ed informazione del programma relativo ai contenuti dei corsi tenuti ai lavoratori
 - 16) Registro del personale sottoposto a corso teorico-pratico ed a periodo di prova per il personale non in possesso di qualifica e/o capacità specifica

12.10 - ASSUNZIONE E QUALIFICA DEL PERSONALE

12.10.1 Assunzione di categorie protette

L'osservanza degli obblighi di assunzione in base alle disposizioni di legge in vigore e successive modifiche in favore delle categorie protette e dei disabili, in particolare, di quanto previsto dalla legge n° 68 del 12 marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

12.10.2 Assunzione degli operai

L'assunzione di tutti gli operai tramite il locale ufficio di collocamento al lavoro, nel rispetto della normativa in vigore e con la osservanza delle disposizioni relative alle assunzioni di qualsiasi natura.

12.10.3 Qualifica del personale

Esibire, se e quando richiesto dalla Direzione Lavori, e/o del Coordinatore per l'esecuzione, ai fini della sicurezza, i libretti di qualifica professionale del proprio personale.

12.10.4 Turni di lavoro

Gli oneri derivanti dalla necessità di lavorare in due o più turni giornalieri.

12.11 OBBLIGHI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

1. Trasmettere alla Direzione Lavori prima del concreto inizio dei lavori, tutta la documentazione concernente l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.
2. Trasmettere trimestralmente, al Direttore dei Lavori le copie degli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, relativi al proprio personale dipendente ed a quello dei suoi subappaltatori per gli adempimenti sopracitati, l'Impresa dovrà emettere con periodicità pari a quella prevista per la redazione degli stati di avanzamento, un attestato riepilogativo nel quale si dichiara la regolarità e la correttezza contributiva propria e delle imprese subappaltatrici, nei confronti di INPS, INAIL, INPDAI, CCNL e degli eventuali accordi assicurativi integrativi propri di ciascuna azienda.
3. Trasmettere all'Ente Appaltante, ad autorizzazione al subappalto ottenuta, la documentazione concernente l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, relativa al personale dipendente delle imprese subappaltatrici.

Il mancato ricevimento di quanto previsto sopra prevede la sospensione del pagamento all'Appaltatore sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti

La Direzione dei lavori ha facoltà di richiedere all'Appaltatore l'esibizione della documentazione di cui sopra prima di procedere alla emissione dei certificati di pagamento.

12.12 - RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI

Applicare integralmente nei confronti dei lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini o del contratto di categoria in cui opera l'Appaltatore, e negli accordi locali integrativi dello stesso, con l'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in rapporto all'Ente Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. In caso di cessione di credito, regolarmente riconosciuta dall'Ente Appaltante ai sensi dell'art. 9 della legge 2248, del 20 marzo 1865 - allegato "F", e 22 dello schema di contratto, l'Ente Appaltante stessa si riserva il diritto di effettuare, malgrado la riconosciuta cessione, il pagamento delle mercedi agli operai a norma dell'art. 13 D.M. LL PP n° 145/2000.

12.13 VIOLAZIONE DELLE NORME DI CUI AI PUNTI 13.9- 13.10- 13.12- 13.13-

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra indicati, accertata dall'Ente Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettore del Lavoro, l'Ente Appaltante medesimo comunicherà all'Appaltatore e, se il caso, all'Ispettore suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, o altro maggiore cautelativo ammontare corrispondente alla violazione stessa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Ente Appaltante né ha titolo al risarcimento danni.

12.14 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER LE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI DEI SUBAPPALTATORI

Nel caso di subappalti, regolarmente autorizzati, la diretta responsabilità dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti punti **13.9- 13.10- 13.12- 13.13** da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

12.15 - NOTIZIE STATISTICHE

La comunicazione all'Ente Appaltante, alla fine di ogni mese, od in qualunque momento nei cinque giorni successivi alla richiesta del Direttore dei Lavori, di tutte le notizie statistiche relative all'appalto.

12.16 – COPERTURA ASSICURATIVA

Assumere a proprio carico gli oneri derivanti dalle seguenti coperture assicurative:

- assicurazione di tutto il personale contro gli infortuni ed ogni altra assicurazione in accordo alle leggi e normative esistenti;
- polizza assicurativa CAR (tutti i rischi del costruttore) secondo quanto disposto dall'art. 129 del d.to Lgv. 163/2006 e dall'art. 125 del DPR 207/2010, a copertura di tutti i danni o perdite ai lavori, alle attrezzature e mezzi d'opera di cantiere, agli impianti ed opere anche preesistenti, provocati da qualsiasi causa, per un importo pari al valore complessivo di tutti i lavori oggetto del contratto e con durata dalla data del verbale di consegna lavori fino a dodici mesi successivi l'ultimazione dei lavori stessi, risultante dal relativo certificato, secondo quanto disposto dall'art. 125 del DPR 207/2010.

Tale copertura assicurativa dovrà prevedere l'estensione di garanzia alle opere/impianti presenti sul luogo o nelle immediate vicinanze **dal luogo dei lavori, di proprietà dell'Ente Appaltante o comunque da essa detenuti con un massimale di Euro. 1.000.000,00 (unmilione/00).**

La Compagnia assicurativa e le garanzie dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Ente Appaltante.

Tale polizza dovrà altresì prevedere l'estensione delle garanzie al periodo di manutenzione, qualora la stessa rientri nell'oggetto del contratto.

Per quanto riguarda la R.C.T. essa sarà stipulata secondo quanto disposto dall'art. 129 del d.to Lgv. 163/2006 e art. 125 del DPR 207/2010 e secondo l'indicazione dell'Ente Appaltante riportata nel Bando di gara, a spese dell'Appaltatore con un massimale di: **Euro. 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)**

Per la durata della polizza RCT si precisa che essa dovrà avere una durata decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori fino a dodici mesi successivi l'ultimazione dei lavori stessi, risultante dal relativo certificato, secondo quanto disposto dall'art. 125 del DPR 207/2010.

La polizza R.C.T. potrà essere stipulata a favore dell'Ente appaltante con le seguenti franchigie assolute per sinistro che resteranno a completo carico dell'Appaltatore: **Euro. 1.040,00 (millequaranta/00)**

- per danni a cose e/o animali appartenenti a ciascun danneggiato; Euro. 2.600,00 (duemilaseicento/00)

Per la durata della polizza RCT si precisa che essa dovrà avere una durata decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori fino a dodici mesi successivi l'ultimazione dei lavori stessi, risultante dal relativo certificato, secondo quanto disposto dall'art. 125 del DPR 207/2010.

Le suddette coperture assicurative non potranno costituire una limitazione delle responsabilità assunte dall'Appaltatore con il contratto.

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di stipulare a propria cura ed a spese dell'Appaltatore tutte le polizze assicurative di cui sopra.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Unitamente alla polizza CAR, l'Appaltatore dovrà consegnare al Committente un impegno di una primaria compagnia assicuratrice a rilasciare a favore del committente stesso, una polizza a copertura della responsabilità professionale del progettista e dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo, nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 105 del DPR n. 554/99 così come integrato e modificato dal DPR 207/2010, **di € 1.000.000,00 (unmilione/00)** in accordo alle leggi e normative esistenti;

La mancata presentazione della dichiarazione può costituire causa di risoluzione in danno del contratto.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

12.17 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE CONNESSI CON LA POLIZZA DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO

Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalla polizza, l'Appaltatore è tenuto alla osservanza di quanto appreso specificato.

12.17.1 Denuncia della variazione del rischio

Denunciare all'Ente Appaltante tutte le circostanze che possano influire sull'apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell'assicurazione.

12.17.2 Denuncia di sinistro

Appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto all'Ente Appaltante, rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti.

12.17.3 Spese per la valutazione dei danni

Pagare tutte le parcelle e spese per professionisti nella fase di studio e progettazione conseguenti al danno o distruzione dei beni oggetto del contratto nonché maggiori spese per onorari dei periti eccedenti la somma garantita nella polizza pari a Euro. 26.000,00 (ventiseimila/00) ed ogni eventuale spesa da sopportare per l'assistenza tecnica e legale nella valutazione e liquidazione del sinistro.

12.17.4 Imposte ed altri carichi

Pagare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza della polizza assicurativa.

12.17.5 Aumento dell'importo dei lavori

Pagare il supplemento al premio nel caso di aumento dell'importo dei lavori.

12.17.6 Reintegro della somma assicurata

Corrispondere il premio richiesto dall'Ente Appaltante nel caso di reintegro della somma assicurativa.

In difetto vi provvederà l'Ente Appaltante e senza necessità di messa in mora, tratterrà l'importo del premio richiesto dall'emettendo certificato di pagamento, oppure dalle altre somme in mani dell'Ente Appaltante.

12.17.7 Danni cagionati a terzi, sia per lesioni a persone sia per danni a cose

Risarcire l'Ente Appaltante dei maggiori danni non coperti dal massimale assicurato per i sinistri di cui alle condizioni generali di polizza.

12.17.8 Dichiarazione di non sussistenza di altre polizze

L'Appaltatore in relazione alle condizioni generali di polizza ed all'art. 1910 C.C. dichiara che la polizza di cui al punto 13.21 è l'unica operante nei riguardi del presente appalto, e di avere pertanto sospeso altra o altre assicurazioni contro i rischi di cui al precedente punto 13.21 sui lavori oggetto del presente appalto.

12.17.9 Facoltà di accordo e nomina dei periti

In caso di sinistro la facoltà di accordo oppure quella di nomina dei periti è determinata dall'Ente Appaltante.

12.18 - CONCESSIONI DI PERMESSI E LICENZE, CONCESSIONI COMUNALI, AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

Il completo espletamento di tutte le pratiche ed il pagamento irripetibile delle spese relative, delle tasse, dei contributi, delle spese, delle anticipazioni e quanto altro necessario per la richiesta e l'ottenimento di concessioni, permessi e licenze comunali relativi all'uso delle opere eseguite, e (purché rispondenti al progetto approvato od alle successive varianti sempre approvate), ad occupazioni temporanee di suolo pubblico, a temporanee licenze di passi carrabili, ad imbocchi di fogne e per lavori in genere da eseguirsi su suolo pubblico; nonché le spese, tasse, contributi, anticipazioni per le concessioni del trasporto, del deposito e dell'uso degli esplosivi e degli infiammabili, nonché gli oneri per il rispetto delle concessioni stesse.

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni conseguenti.

12.19 USO ANTICIPATO DELLE OPERE

E' in facoltà dell'Ente Appaltante procedere, previa redazione di un verbale di constatazione, all'uso anticipato di parte delle opere appaltate, qualora queste siano state realizzate nella loro essenzialità e comunque siano idonee

all'uso a cui sono destinate. Tale presa in consegna anticipata potrà avvenire solo se le opere saranno state realizzate conformemente al progetto.

All'Appaltatore non sarà riconosciuto alcun compenso ulteriore connesso e/o derivante dall'esercizio di presa in consegna anticipata da parte dell'Ente Appaltante fatto salvo quanto demandato alle operazioni di collaudo.

L'onere della custodia del cantiere viene trasferito alla Committente , mentre resta a carico dell'Appaltatore quello relativo alla manutenzione delle opere, fino al collaudo provvisorio, fermo restando tutte le altre responsabilità previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto in carico all'Appaltatore.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, nonché sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

12.20 - SGOMBERO DEL CANTIERE

Lo sgombero, entro quindici giorni dalla data del verbale di ultimazione, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Appaltatore esistenti in cantiere; in difetto, e senza necessità di messa in mora, l'Ente Appaltante vi provvederà direttamente, addebitando all'Appaltatore ogni spesa conseguente.

12.21 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Emettere al pagamento da parte dell'Ente Appaltante di ogni singolo importo, ricevuta regolarmente quietanzata. La corresponsione dell'IVA è regolata dalle norme di legge cui va soggetto il presente appalto secondo la classificazione dell'Ente Appaltante (3^ comma Art. 8 D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni).

12.22 - IMPOSTE DI REGISTRO, TASSA DI BOLLO, DAZI DI DOGANA ECC.

Assumere a proprio carico le spese per imposta di registrazione degli atti contrattuali, per tassa di bollo, per dazi di dogana, e tutte le altre imposte e tasse, sia ordinarie che straordinarie inerenti l'appalto, anche se per legge dovute all'Ente Appaltante tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di appalto, quanto se stabilite o accresciute posteriormente.

12.23 - CONTRIBUTI ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI

Assumere a proprio carico i pagamenti dei contributi di cui all'art. 24 della legge 4 marzo 1958, n.179, alla legge 11 novembre 1971, n.1046 ed alle variazioni ed integrazioni delle leggi stesse.

L'importo dei contributi sarà quello in vigore al momento del pagamento. Nel caso che i predetti contributi fossero stati anticipati dall'Ente Appaltante, l'Appaltatore è tenuto al rimborso delle somme a tale titolo anticipate.

Qualora l'Appaltatore non provveda, contestualmente alla richiesta dell'Ente Appaltante, al pagamento dei contributi suddetti od al rimborso delle somme per tale titolo anticipate dall'Ente Appaltante, lo stesso senza necessità di costituzione in mora diffida od altro, tratterrà gli importi dovuti dal primo certificato di pagamento che andrà ad emettere a favore dell'Appaltatore, senza che l'Appaltatore medesimo possa sollevare eccezioni di sorta.

12.24 - ONERI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI IN ZONA MONTANA

Gli oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori in zona MONTANA comportanti anche l'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei lavori che a tale circostanza consegue.

ART.13 - AREE PER CANTIERI, CAVE E MEZZI D'OPERA

L'eventuale onere per la richiesta in concessione delle aree di cantiere per le opere da eseguire, spetta all'Appaltatore, il quale dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni che verranno impartite dalle Autorità, nonché dalle Amministrazioni statali, provinciali e comunali. Dette aree dovranno essere atte al normale svolgimento dei lavori e non potranno essere adibite ad altro uso. L'Appaltatore, prima dell'inizio di qualsiasi attività e/o lavorazione, dovrà presentare alla Direzione Lavori, affinché vengano da questa approvati, i disegni illustranti l'area che intende occupare, la disposizione e la tipologia dei baraccamenti, degli impianti fissi e delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali ed attrezzature.

L'Appaltatore dovrà organizzare e mantenere i cantieri, assumendo gli oneri a suo carico. Dovrà altresì, in caso che le cave, di cui ha disponibilità, non siano in grado di fornire il quantitativo e la qualità del materiale occorrente al

normale andamento dei lavori, ad approvvigionarsi presso nuove cave anche più distanti dalla località dove vengono eseguite le opere senza pretendere, per eventuali nuovi oneri, compensi o indennità da parte dell'Ente Appaltante.

ART.14 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI - PERSONALE DELL'APPALTATORE ELEZIONE DI DOMICILIO

Il Direttore dei lavori è nominato dalla Committente ed esercita l'Alta sorveglianza della esecuzione delle opere ed esplica tutte le attività di propria competenza.

Il Committente affiderà altresì l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente in luogo prossimo ai lavori un suo legale rappresentante in possesso dei requisiti di idoneità tecnici e morali, con ampio mandato da conferire con atto pubblico, il quale dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi all'Ente Appaltante prima della data di consegna dei lavori.

Detto rappresentante sarà nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 DM. LL.PP. 145/2000.

Detto rappresentante dovrà essere autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del Direttore dei Lavori, il personale dell'Appaltatore non gradito dall'Ente Appaltante.

L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione Lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la risoluzione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Direzione Lavori, con separata lettera, prima dell'inizio dei lavori, i nominativi dei propri Direttori di cantiere e l'accettazione di questi; nonché i nominativi di tutti gli altri rappresentanti e responsabili, comunicando i relativi poteri e le attribuzioni conferite in ordine all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. Dovrà inoltre, tempestivamente, comunicare per iscritto ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare.

L'Appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'ufficio di Direzione Lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.M. LL.PP. n° 145/2000.

ART.15 - SUBAPPALTO E FORNITURA IN OPERA

Il subappalto delle attività di Progettazione Esecutiva non è consentito.

Fermo restando quanto specificato nel "Bando" e nel "Disciplinare di Gara" l'esecuzione dei lavori sarà disciplinata ai sensi di quanto previsto, dall'art. 18 L. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni nonché da quanto previsto dal D.P.R. 34/2000 e da quanto stabilito dagli art.li 109 e 170 del DPR 207/2010.

E' vietato all'appaltatore, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, affidare in subappalto o concedere in cottimo o, comunque, stipulare contratti che prevedano l'impiego di manodopera, in assenza di preventiva autorizzazione richiesta dall'appaltatore e rilasciata dall'ente Appaltante, ai sensi e per gli effetti del citato art. 18 e successive modifiche ed integrazioni.

E' considerato subappalto, ai fini del presente articolo, qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2%(dueper cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 Euro (centomila euro/00) e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50%(cinquantaper cento) dell'importo del contratto da affidare.

L'autorizzazione alla stipula dei subappalti, dei cottimi e dei contratti di cui all'art. 18 L. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni sarà rilasciata esclusivamente per l'esecuzione di lavori o parti di opere espressamente indicati in fase di offerta.

Le singole richieste di autorizzazione, che l'Ente appaltante si riserva di non autorizzare a suo insindacabile giudizio, dovranno essere presentate all'Ente appaltante, pena il rifiuto dell'autorizzazione medesima, 60 giorni prima l'inizio delle lavorazioni oggetto del subappalto e dovranno essere corredate da:

1. indicazione dei lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2. idonea documentazione del subappaltatore atta a comprovare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, in particolare dal DPR n° 34/2000 i requisiti da possedere per essere qualificati ad effettuare le attività oggetto di subappalto, per il relativo importo;
3. documentazione per l'adempimento di quanto previsto della vigente normativa antimafia, ai sensi della legge 490/94 e successive modifiche ed integrazioni, dell'impresa assuntrice del subappalto;
4. dichiarazione di cui al D.P.C.M. n° 187 del 11-5-91 dell'impresa assuntrice del subappalto;
5. dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 C.C., con l'Impresa affidataria del subappalto;
6. idonea documentazione del subappaltatore dalla quale risulti che lo stesso è in regola con le vigenti norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare l'ottemperanza di quanto previsto dalla Legge n° 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Documentazione del subappaltatore prodotta ai sensi di quanto previsto D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni.
8. Le eventuali autorizzazioni verranno revocate per venir meno delle condizioni che ne avevano consentito il rilascio, senza che l'appaltatore abbia per questo nulla a pretendere dall'Ente Appaltante a qualsiasi titolo. L'Ente Appaltante si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti quali, in via meramente esemplificativa, la sospensione di tutti i pagamenti, il ritiro dei permessi di accesso ed altri, nei confronti dell'appaltatore nei seguenti casi:
 - a) mancato deposito presso l'Ente Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni. Copia del contratto dovrà essere fornita negli stessi termini anche alla Direzione Lavori; nel contratto di subappalto dovrà risultare che il ribasso sui prezzi unitari contrattuali non è superiore al 20%(ventipercento).
 - b) Mancata consegna all'Ente Appaltante, alla Direzione lavori ed al Coordinatore per la sicurezza dei lavori in fase esecutiva, almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori oggetto del subappalto, della documentazione del subappaltatore di cui all'art. 131, del d.to Lgv. 163/2006. Contemporaneamente dovrà essere prodotta dichiarazione del subappaltatore con la quale lo stesso dichiara che in adempimento di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e successive modifiche ed integrazioni, ha consultato il Rappresentante per la sicurezza. Qualora il subappaltatore non avanzi le proposte integrative di cui all'art. 131, comma 2, lettera a), del d.to Lgv. 163/2006, dovrà essere prodotta una sua dichiarazione di integrale accettazione di quanto contenuto nella documentazione di progetto relativa alla sicurezza sul lavoro. In caso di formulazione scritta da parte del subappaltatore di proposte integrative, ai sensi del citato art. 131, comma 2, lettera a), del d.to Lgv. 163/2006, non verranno corrisposti eventuali oneri e/o compensi aggiuntivi.
 - c) Mancata consegna all'Ente Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'Ente Appaltante nei confronti dell'appaltatore, della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori da parte dell'appaltatore, con le indicazioni delle ritenute di garanzia effettuate;
 - d) Mancata consegna alla Direzione Lavori prima dell'inizio dei lavori della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - e) Mancata consegna alla Direzione Lavori, trimestralmente, di copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'Ente Appaltante rimarrà comunque estraneo ai rapporti tra l'Impresa ed i suoi subappaltatori e fornitori né l'Impresa potrà porre eccezioni di sorta per fatti o colpe imputabili ai propri subappaltatori e fornitori.

L'Appaltatore sarà altresì responsabile per atti e/o fatti a qualsiasi titolo imputabili ai propri subappaltatori e/o subcontraenti o fornitori in relazione alla esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore, per qualunque contratto di fornitura che comporti attività di posa in opera, dovrà presentare, oltre alla documentazione attestante la non sussistenza, nei confronti dell'impresa affidataria del subcontratto, di alcuno dei divieti di cui all'Art. 10 Legge n. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni, anche una propria dichiarazione attestante che la quota di incidenza della mano d'opera è inferiore al valore del materiale fornito.

Per quanto riguarda le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive di sicurezza l'appaltatore non potrà subappaltare queste a terzi senza la necessaria autorizzazione del committente o del Direttore dei lavori ovvero del Coordinatore per la sicurezza dei lavori, qualora durante l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a ditte specializzate; esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal committente ovvero dal Coordinatore per la sicurezza dei lavori.

Inoltre l'appaltatore rimane, di fronte al committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto la loro conformità alle norme di legge.

Il committente potrà far annullare il subappalto per manifesta inidoneità o incompetenza del subappaltatore, senza essere per ciò tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

Resta inteso comunque che l'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del d.lgs n°163/2006 e ss.mm.ii. .

ART.16 - CAUZIONI E FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

16.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 è ridotta del 50%, - per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti - potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

16.2 CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

16.3 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

CAPO V REMUNERAZIONE DEI LAVORI – CONTROVERSIE

ART.17 - PAGAMENTI

17.1 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il compenso relativo alla progettazione esecutiva erogato IN UNICA SOLUZIONE ALL'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEL RUP

17.2 - ANTICIPAZIONI E PAGAMENTI IN ACCONTO DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 26 ter del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla **Legge 98/2013**, è prevista una anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.).

I termini di erogazione e compensazione dell'anticipazione sono stabiliti dagli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione andrà compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione sarà effettuata nel primo mese dell'anno successivo e compensata nel corso del medesimo anno contabile.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 250.000,00** (duecentocinquantamila/00).

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

I relativi certificati di pagamento verranno emessi non oltre quarantacinque giorni dalla contabilizzazione dei lavori di cui al precedente comma. Si applicano gli artt. 141 e 142 del DPR 207/2010.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori e verificati dal Responsabile del Procedimento, verranno compresi in pagamenti anticipati agli stati di avanzamento dei lavori.

Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

All'atto dell'emissione dei certificati di pagamento in acconto è fatto obbligo all'Appaltatore di presentare una dichiarazione circa l'inesistenza di patti di riservato dominio con riferimento alle forniture e/o subforniture di beni, impianti e materiali di qualsiasi natura e genere comunque connessi con i lavori in corso e con il certificato di pagamento di cui trattasi.

Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da una lettera del fornitore attestante l'inesistenza dei patti di riservato dominio. Tali obblighi hanno carattere essenziale e dovranno essere estesi anche agli eventuali subappaltatori e/o subfornitori con riferimento alle relative forniture di beni, impianti e materiali oggetto del certificato di pagamento in atto. In mancanza di tali dichiarazioni non saranno emessi i relativi certificati di pagamento in acconto maturati dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 D.M. LL.PP. 145/2000, a garanzia della osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0.50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale ai sensi del comma 4 del citato articolo.

In ogni caso l'emissione del certificato di pagamento dell'ultima rata di acconto, non sarà emesso in caso di mancato adempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui all'art. 42 del presente capitolato.

Il saldo delle ritenute sarà effettuato in sede di liquidazione del conto finale, secondo quanto disposto dall'art. 23 del presente capitolato e dall'art. 141 del d.to Lgv. 163/2006, previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore, agli obblighi contributivi ed assicurativi, salvo eventuali detrazioni per risarcimento danni o per altri motivi attinenti inadempienze contrattuali e l'esperimento di ogni altra azione in caso di insufficienza delle predette somme.

Le fatture potranno essere emesse solo dopo l'emissione del relativo certificato di pagamento e dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata o consegnate "a mano" all'Ente Appaltante.

Salvo quanto diversamente disposto nel bando o nel disciplinare di gara, i pagamenti verranno effettuati entro 90 giorni dalla data di emissione della fattura fine mese.

17.3 –LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 27 DM LL. PP. n° 145/ 2000, l'esecuzione delle opere potrà essere effettuata su due o più turni giornalieri di lavoro o anche di notte, secondo le modalità operative che dovranno comunque essere concordate tra l'impresa aggiudicatrice e la Committente, senza che l'Appaltatore abbia diritto a compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti negli atti contrattuali.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 27 del DM LL.PP. n° 145/2000 ove l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dell'appalto nel tempo prefisso per cause non ascrivibili all'Appaltatore, l'Ente Appaltante potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, o in condizioni eccezionali, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni.

17.4 –OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Nuoro della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART.18 -VALUTAZIONE DEL COMPENSO

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con i corrispettivi prezzi di appalto.

L'Appaltatore, pertanto, con la semplice presentazione dell'offerta, espressamente dichiara che ha tenuto conto (nel presentare la propria offerta) di tutti gli oneri diretti ed indiretti espressamente previsti o no, posti a suo carico, dal presente Capitolato, dal Capitolato Generale, dalle leggi, regolamenti, decreti e norme cui il contratto ed il presente Capitolato fanno riferimento, che potrà incontrare nella esecuzione dei lavori e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato.

Per quanto riguarda le opere di sicurezza (attrezzature specifiche e recinzioni mobili) il costo previsto non è soggetto a ribasso in sede di gara. E' da ritenersi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto per tutte le opere, i materiali, le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive necessari per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

ART.19 - REVISIONE PREZZI

A norma dell'Art. 133 del d. Lgs. 163/2006, **non è ammessa** la revisione prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell' Art. 133 del d. Lgs. 163/2006, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6 dell' Art. 133 del D. Lgs. 163/2006, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell' Art. 133 del d. Lgs. 163/2006.

La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 4 dell' Art. 133 del d. Lgs. 163/2006, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6 dell' Art. 133 del d. Lgs. 163/2006.

Per le finalità di cui al comma 4 dell' Art. 133 del d. Lgs. 163/2006, si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

ART.20 - CONTROVERSIE

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, la cui misura è tale che l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante nomina il responsabile del procedimento il quale valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui all'art. 241 del D.Lgv. 163/2006, acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito alla interpretazione ed alla esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. del D.Lgv. 163/2006, quale che sia la loro natura tecnica, giuridica od eventualmente amministrativa, sarà di competenza in via esclusiva del Foro di Nuoro. E' sempre esclusa la competenza arbitrale, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 133 comma 1 del D.Lgv. 163/2006.

ART.21 - RISERVE

Le eventuali contestazioni, domande e reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati ed inseriti nei documenti contabili con le modalità e nei termini tassativamente previsti dagli art. 190 e 201 del DPR 207/2010 e 31 DM. LL.PP. n° 145/2000. Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori, non avranno effetto interruttivo o sospensivo a tutti gli altri effetti contrattuali. Qualora l'Appaltatore non abbia firmato il registro di contabilità ovvero avendolo firmato con riserva non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine di cui all'art. 190 del DPR 207/2010, si avranno come accertati i fatti registrati e l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscano.

ART.22 - CONTO FINALE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 200 del DPR 207/2010, il **conto finale** dei lavori verrà compilato **entro due mesi** dalla data di ultimazione dei lavori, accertata mediante il prescritto certificato di ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 199 del predetto regolamento.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente Committente.

Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

La rata del saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 18, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del d.to Lgv. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma del Codice Civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente deve avere validità ed efficacia non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data di collaudo definitivo dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

ART.23 COLLAUDO

Il collaudo delle opere, dovrà essere eseguito **entro 6 mesi** dalla data di ultimazione dei lavori e conformemente alla norma dell'art. 141 del d.to Lgv. 163/2006 ed agli artt. 215 e seguenti del DPR 207/2010 e 37 comma 2 DM LL.PP. n° 145/2000.

Potranno inoltre essere effettuate visite di collaudo in corso d'opera, al fine di verificare quei lavori di cui non sarebbe più possibile prendere visione ad opere ultimate. Tutti gli oneri ed obblighi previsti dalle norme di cui al primo comma, in particolare dall'art. 224 del DPR 207/2010 e comunque tutti gli oneri ed obblighi connessi alle operazioni di collaudo sono a completo carico dell'Appaltatore.

Parimenti, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri connessi a ripristinare le opere e/o i luoghi alterati nella esecuzione delle verifiche.

ART.24 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto saranno redatti in conformità a quanto disposto dall'art. 181 del DPR 207/2010.

Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, sono previsti a carico dell'Appaltatore dal DM. 145/2000 e dal DPR 207/2010, e dalle norme di cui all'art. 30 del presente Capitolato. Tali obblighi ed oneri devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti regolarmente in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto l'Appaltatore nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni fornitura; ogni consumo; l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; ogni opera provvisoria necessaria (ponteggi, piani di servizio, trabattelli, puntellamenti, ecc.); ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente e regolarmente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'appalto; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato e nello schema di contratto; ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore.

1) Valutazione dei lavori a corpo

I gruppi di lavorazioni omogenee dell'intervento, da compensare "a corpo" con i relativi importi e le rispettive quote di incidenza sull'importo posto a base dell'appalto sono quelle riportate **nel seguente Allegato "A"**

I lavori a corpo verranno valutati, per i pagamenti in acconto, in base alle percentuali di avanzamento dei singoli gruppi di lavorazioni rispetto alle aliquote percentuali delle corrispondenti lavorazioni riportate nell'Allegato "A". Dette percentuali saranno determinate in base alle quantità delle opere realizzate rispetto al totale delle opere da realizzare e sulla scorta dell'elaborato di valutazione delle opere a corpo.

Gli importi contrattuali, per le opere a corpo, si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere sia diretto che accessorio, comprese le opere provvisorie, tutte le assistenze murarie e/o impiantistiche ed ogni altro ulteriore onere necessario, per dare i lavori perfettamente finiti e funzionanti, secondo progetto, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore anche se non esplicitamente richiamate.

Detti importi sono fissi ed invariabili qualunque sia la quantità di ogni singola categoria di lavoro necessaria per dare l'opera perfettamente finita, funzionante e rispondente alle prescrizioni tutte contenute negli elaborati di progetto.

Eventuali varianti al progetto, sia in aumento che in diminuzione, espressamente ordinate dalla Direzione Lavori in corso d'opera, verranno valutate utilizzando l'elaborato di valutazione delle opere a corpo (allegato A).

In caso di discordanza fra gli elaborati progettuali si intenderanno valide le condizioni ritenute più vantaggiose dall'Ente Appaltante.

ALLEGATO A

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI				
Descrizione Categoria Lavoro	% tot.	% rel.	categorie	super categorie
OPERE DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE	6,54%			€ 226.274,86
Demolizioni, scavi, trasporti a discarica		9,65%	€ 21.840,26	
Regimazione acque		55,41%	€ 125.381,20	
Consolidamento scarpate		34,94%	€ 79.053,40	
OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE AREA DI VALLE	7,48%			€ 258.904,46
Area di valle centro servizi		100,00%	€ 258.904,46	
IMPIANTO SEGGIOVIA	53,10%			€ 1.837.354,26
Impianto seggiovia opere civili e accessorie		10,20%	€ 187.354,26	
Impianto seggiovia opere elettromeccaniche		89,80%	€ 1.650.000,00	
CENTRO SERVIZI	30,41%			€ 1.052.323,44
Opere edili centro servizi		85,10%	€ 895.483,12	
Impianto idrico-fognario-sanitario centro servizi		3,18%	€ 33.491,49	
Impianto raccolta acque meteoriche		1,19%	€ 12.546,83	
Impianto trattamento acque reflue		2,66%	€ 28.000,00	
Impianto elettrico, di illuminazione e termico		7,87%	€ 82.802,00	
ONERI DI SICUREZZA INCLUSI E A SOMMARE	2,47%			€ 85.378,12
Apprestamenti		66,80%	€ 57.031,57	
Misure preventive e protettive e dei DPI per lavorazioni interferenti		9,99%	€ 8.532,35	
Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche		0,67%	€ 574,00	
Mezzi e servizi di protezione collettiva		5,64%	€ 4.811,70	
Procedure per specifici motivi di sicurezza		0,76%	€ 652,50	
Rischi per sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti	—	7,73%	€ 6.600,00	
Misure di coordinamento per uso comune di apprestamenti attrezzature, macchine	—	8,40%	€ 7.176,00	
TOTALE	100,00%			€ 3.460.235,14

CAPO VI

DISPOSIZIONE GENERALI

ART.25 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del DPR 207/2010. La denuncia del danno dovrà essere sempre fatta per iscritto.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omissis le normali cautele atte ad evitarli.

Non sono considerati dovuti a forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed i guasti che venissero causati alle scarpate dei tagli e dei rilevati dalle acque di pioggia anche eccezionale.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all'Ente Appaltante.

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all'Ente Appaltante entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento mediante raccomandata, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

La misura dell'indennizzo sarà stabilita secondo quanto prescritto dall'art. 20 DM 145/2000. Sono comunque a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dall'art. 14 DM LL. PP. n° 145/2000.

ART.26 - RINVENIMENTI

Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 35 di cui al D.M. LL.PP. n° 145/2000 nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, l'arte o l'archeologia, l'Appaltatore, ricevutone l'avviso dalla Direzione dei Lavori, dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire la integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione. Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei Lavori nel quale sia riportata l'autorizzazione della locale Sovrintendenza alla AA. e BB.AA., con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte, i cui oneri saranno valutati caso per caso in conformità a quanto disposto dall'art. 163 del DPR 207/2010.

Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Ente Appaltante, senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

La sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore contemplate nel primo comma dell'art. 24 DM. N° 145/2000.

ART.27 - ORDINI DI SERVIZIO

Tutti gli ordini della Direzione Lavori dovranno risultare da atto scritto; sono nulli gli ordini verbali. L'emissione di tali ordini è disciplinato dall'art. 152 del DPR 207/2010.

ART.28 - PRESA DI POSSESSO ED UTILIZZAZIONE DELLE OPERE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 13.24 del presente Capitolato, L'Ente Appaltante può disporre delle opere appaltate subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora l'Ente Appaltante si avvalga di tale facoltà che verrà comunicata all'Appaltatore per mezzo di lettera raccomandata, l'Appaltatore non potrà opporre ragione o causa e non potrà reclamare compensi di sorta.

I collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge ed in specie dalle garanzie per difformità o vizi dell'opera.

A tutti gli effetti, anche per decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1667 C.C., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente all'Ente Appaltante solo al momento dell'approvazione del collaudo.

L'Appaltatore sarà comunque obbligato a garantire l'assistenza tecnica sino all'intervenuto collaudo definitivo.

ART.29 - SCIOGLIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

29.1 scioglimento del contratto per volontà dell'ente appaltante

Il Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previa comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'Ente Committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Resta ferma la facoltà dell'Ente Appaltante di recedere dal contratto per qualunque ragione, qualora, per qualsiasi motivo, cessi il rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e l'Ente Appaltante, ovvero vengano meno i finanziamenti stanziati per l'esecuzione dell'opera oggetto del presente appalto. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento del lavoro eseguito e delle spese sostenute restando escluso qualsiasi ulteriore indennizzo.

29.2 risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore- esecuzione d'ufficio

In tutti i casi di inottemperanza agli obblighi previsti nel presente Capitolato e nello schema di contratto, l'Ente Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto od all'esecuzione d'ufficio dei lavori a maggiori spese dell'Appaltatore.

Il medesimo diritto avrà l'Ente Appaltante:

- a) quando l'Appaltatore non adotti i provvedimenti conseguenti a facoltà che l'Ente Appaltante si è riservata con le disposizioni del presente Capitolato, quale, in via meramente esemplificativa e non esaustiva dell'art. 7 del presente Capitolato;
- b) quando l'Appaltatore non si attenga al programma compilato o sia in ritardo rispetto ad esso;
- c) quando l'Appaltatore per qualsiasi ragione non prevista sospenda l'esecuzione dei lavori;
- d) quando sopravvengano a carico dell'Appaltatore, soci, dirigenti e dei suoi legali rappresentanti, provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa antimafia.
- e) Perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la P.A.
- f) Qualora il progetto esecutivo redatto dall'Impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione sia da parte degli enti preposti sia da parte dell'Ente Appaltante.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento del danno e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Ente Appaltante e non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed i cantieri nello stato in cui si trovano.

Resta ferma la facoltà dell'Ente Appaltante di recedere dal contratto per qualunque ragione, qualora, per qualsiasi motivo, vengano meno i finanziamenti stanziati per l'esecuzione dell'opera oggetto del presente appalto. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento del lavoro eseguito e delle spese sostenute restando escluso qualsiasi ulteriore indennizzo.

ART.30 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI

Per tutto quanto non sia in contrasto con le indicazioni del contratto e del presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle seguenti norme e **delle eventuali successive modificazioni e integrazioni intervenute fino alla data della firma del contratto di appalto:**

- D.to Lgs. 163/2006;
- Regolamento di cui al DPR 207/2010
- Legge 20 marzo 1865, n.2248 allegato F, e successive modifiche ed integrazioni, per la parte non abrogata
- Capitolato Generale d'appalto D.M. LL.PP. n° 145 del 19 aprile 2000 (o Capitolato generale)
- Legge 10 dicembre 1981, n.741, e successive modifiche ed integrazioni, per la parte non abrogata
- Legge 13 settembre 1982, n.646 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 19 marzo 1990, n. 55, Legge 5 marzo 1990, n. 46 Legge 31-05-1965, n° 575; DPCM 11 maggio 1991, n° 187; D.Lgs 8 agosto 1994, n° 490; DPR 3 giugno 1998, n° 252 e relative successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 19 gennaio 1991, n.406, e successive modifiche ed integrazioni, per la parte non abrogata
- Legge 5 febbraio 1992, n.104 , e successive modifiche ed integrazioni,
- Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 , e successive modifiche ed integrazioni;
- Circolari ministeriali che disciplinano la realizzazione di opere pubbliche in quanto applicabili e non in contrasto con quanto disposto negli atti contrattuali;
- Tutte le leggi Regionali della Sardegna in atto in vigore relative alle opere pubbliche.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle menzionate leggi, circolari, del Regolamento, del Capitolato Generale e delle successive modificazioni e integrazioni, e di incondizionata loro accettazione.

In particolare l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, dovrà specificatamente accettare per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge o regolamenti o nel presente Capitolato e relativi allegati.

L'Appaltatore è a conoscenza che l'Ente Appaltante, non appena stipulato il contratto, dovrà comunicare all'Ispettorato del Lavoro ed agli Istituti previdenziali ed assicurativi, la natura dei lavori, l'Appaltatore esecutore, la località dove si svolgono, il termine di esecuzione previsto.

L'Appaltatore accetta inoltre che l'Ente Appaltante possa richiedere in sede di liquidazione finale la prova di avere ottemperato al pagamento dei materiali da essa approvvigionati per l'esecuzione dell'opera e si impegna, se richiesto, a fornire periodiche indicazioni sull'acquisto di tali materiali, indicando i quantitativi acquistati e la Ditta da cui provengono. Gli oneri conseguenti all'applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti alla data di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari di elenco e negli importi "a corpo". Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, l'osservanza delle quali dovesse modificare gli oneri esistenti a carico dell'Appaltatore all'atto dell'offerta, l'incidenza di detti oneri verrà valutata ai sensi degli artt. 163 del DPR 207/2010, mediante redazione di nuovi prezzi in aggiunta e/o detrazione ai prezzi di elenco, a seconda che la modifica degli oneri a carico dell'Appaltatore determini un aggravio od una diminuzione degli oneri stessi.

Per quanto specificatamente inerente le attività, attrezzature, operazioni, organizzazione della sicurezza la realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive relative al presente capitolato dovranno essere conformi alle vigenti norme e disposizioni di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo: D.P.R. 547/55 , e successive modifiche ed integrazioni, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 164/56 , e successive modifiche ed integrazioni, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni D.P.R. 302/56 , e successive modifiche ed integrazioni, Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali D.P.R. 303/56 , e successive modifiche ed integrazioni, Norme generali per l'igiene del lavoro D.Lgs 277/91, e successive modifiche ed integrazioni, Attuazione delle direttive 80/1107/Cee, 82/605/Cee, 83/477/Cee, 86/188/Cee e 88/642/Cee, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. D.Lgs 81/08 , e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. D.Lgs 493/96 , e successive modifiche ed integrazioni, Attuazione della direttiva 92/58/Cee concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro D.Lgs. 81/08 , e successive modifiche ed integrazioni, Attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili D.P.R. 459/96 , e successive modifiche ed integrazioni, Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/Cee, 91/368/Cee e 93/68/Cee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine D.Lgs. 475/92 , e successive modifiche ed integrazioni, Attuazione della direttiva 89/686/Cee relativa ai dispositivi di protezione individuale Legge 46/90 , e successive modifiche ed integrazioni, Norme per la sicurezza degli impianti (e relativo regolamento di applicazione) Art. 2087 c.c. relativo alla tutela delle condizioni di lavoro Normativa tecnica di riferimento UNI, ISO, DIN, ISPEL, CEI, ecc. Prescrizioni del locale comando dei Vigili del Fuoco se dovute Prescrizioni dell'ASL - Azienda Sanitaria Locale se dovute Prescrizioni dell'Ispettorato del Lavoro se dovute

Il rispetto delle norme sopra indicate è inteso nel senso più restrittivo, pertanto non solo la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive sarà rispondente alle norme ma anche i singoli materiali e manufatti dovranno essere uniformati alle norme stesse.

In caso di emissione di nuove normative in corso d'opera sia di tipo prescrittivo che di carattere tecnico, l'Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi immediatamente e comunque ad attenersi alle disposizioni del Coordinatore per l'esecuzione ai fini della sicurezza.

L'eventuale maggiore onere verrà comunque riconosciuto soltanto se la data di emissione della norma risulterà essere posteriore alla data della gara d'appalto.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto e degli elaborati costituenti i documenti di gara anche se più restrittivi rispetto alla normativa in vigore, comunque sempre migliorative della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il riferimento a normative riconosciute a livello internazionale verrà utilizzato dove esplicitamente indicato ed in ogni caso, quando la mancanza ovvero la carenza di norme italiane rende necessario ricorrere a standard non nazionali per assicurare il rispetto della più alta qualità delle opere.

ART.31 - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel caso che uno stesso atto contrattuale o uno stesso documento prescriva prestazioni alternative o discordanti, l'Appaltatore adempie eseguendo le prestazioni secondo la scelta dell'Ente Appaltante e/o del Direttore dei Lavori; questa norma si applica anche nel caso in cui le dimensioni o le caratteristiche delle opere risultino da disegni redatti in scala diversa e/o nella stessa scala.

Nel caso che alternative si riscontrassero tra i diversi atti contrattuali, l'Appaltatore adempirà eseguendo la prestazione che, nell'ordine, risulta indicata nei documenti di gara. In ogni caso i minimi inderogabili previsti nel presente Capitolato prevalgono sulle diverse e minori prescrizioni degli atti contrattuali.

ART.32 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE

L'Appaltatore, con il fatto stesso di partecipare alla gara, od alla licitazione privata, oppure alla trattativa privata, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente Capitolato ed in tutti gli altri documenti che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

ART.33 – TEMPI DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avrà luogo entro **30 (trenta) giorni** dall'aggiudicazione definitiva, e comunque solo successivamente all'ottenimento della certificazione prefettizia di cui alla normativa vigente e della documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara (art. 48 del d.to Lgv. 163/2006), nonché di tutte le verifiche di regolarità contributiva.

Tutte le spese relative al contratto e quelle di cui all'art. 8 D.M. LL.PP. n° 145/2000 saranno a totale carico dell'Appaltatore.

ART.34 - DEFERIMENTO DELLE ATTRIBUZIONI AGLI EFFETTI DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Appaltatore prende atto che per i lavori del presente appalto, all'Ente Appaltante competono le funzioni e le attribuzioni riservate dalle norme di cui al DPR 207/2010, e dal Capitolato Generale all'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni della Direzione Lavori a norma dello stesso Regolamento. L'Ente Appaltante si riserva di comunicare le attribuzioni che verranno delegate a propri Dirigenti e Funzionari, nonché il nominativo e le attribuzioni del personale incaricato della Direzione Lavori per conto dell'Ente Appaltante.

Gli organi della Direzione Lavori, come individuati al Capo I del Titolo VIII del DPR 207/2010, recante disposizioni in materia di direzione, dei lavori, svolgeranno le loro funzioni in conformità al suddetto DPR 207/2010, e per conto esclusivo dell'Ente Appaltante.

ART.35 - GARANZIE

L'Appaltatore espressamente riconosce di essere soggetto alle responsabilità previste dagli artt. 1667 -1668 - 1669 del c.c. Tutte le opere oggetto del presente appalto sono soggette ad una garanzia per la durata prevista dalle leggi e norme vigenti ed in ogni caso fino all' approvazione del certificato di collaudo, fatto salvo quanto previsto nel presente capitolato con riferimento alla cauzione definitiva (art. 17) ed alle polizze CAR e R.C.T. (art. 13.21).

Laddove negli specifici elaborati di progetto siano previste garanzie di durata superiore, queste non dovranno intendersi superate dal presente articolo.

Per i macchinari e/o gli impianti la cui fornitura è prevista nel presente appalto, l'Appaltatore si impegna, alla scadenza della garanzia, a rendere l'Ente Appaltante titolare di eventuali garanzie residue prestate da costruttori e/o fornitori fino alla approvazione del certificato di collaudo.

Durante il periodo di garanzia è onere dell'Appaltatore provvedere, con la massima sollecitudine e comunque non oltre il decimo giorno dalla ricezione dell'avviso inviatogli dalla Direzione Lavori e/o dall'Ente Appaltante, alla riparazione, rifacimento, modifica o sostituzione di quanto riscontrato difettoso od irregolarmente eseguito.

Durante tale periodo l'Appaltatore risponderà inoltre di ogni danno derivato all'Ente Appaltante ed a terzi, dalla non corretta esecuzione delle opere e/o dal cattivo funzionamento degli impianti, anche se ciò non rilevato in sede di collaudo.

CAPO VII

ART.36 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

NORME GENERALI

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri di cui al D.M. LL.PP n° 145/2000 ed al DPR 207/2010, quelli specificati nel presente Capitolato, sia nella prima che nella seconda parte, nello schema di contratto nonché gli oneri ed obblighi di cui ai paragrafi seguenti ed in particolare quelli riguardanti la sicurezza (D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni) dettagliatamente riportato nel precedente art. 13.12.2, dei quali egli deve tener conto nel formulare la sua offerta;

L'appaltatore è obbligato a redigere il piano di qualità di costruzione e di installazione da sottoporre alla approvazione del Direttore dei Lavori , che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze , modalità, strumentazioni e mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.

Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

L'appaltatore è obbligato a redigere un piano dei controlli di cantiere nel corso delle varie fasi di lavori al fine di una corretta realizzazione delle opere e delle sue parti, in particolare il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti ove necessario anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore:

36.1 - FORMAZIONE DEL CANTIERE

La formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, con gli impianti nel numero e potenzialità necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto, nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti suddetti.

L'area di lavoro che dovrà essere opportunamente e progressivamente recintata e, se necessario e/o richiesto dalla Direzione Lavori, essere dotata d'impianto di segnalazione luminoso; dovrà essere comunque in grado di impedire il

facile accesso di estranei nell'area di cantiere e garantire la corretta circolazione e l'incolumità di persone e mezzi operanti. In corrispondenza di interferenze con il passaggio di autoveicoli la recinzione dovrà essere di tipo particolarmente pesante (new jersey in cls) in modo da impedire qualsiasi intrusione anche accidentale.

La fornitura, l'installazione ed il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti gli "sbarramenti" diurni e notturni delimitanti le aree di lavoro.

L'ubicazione e la formazione degli "sbarramenti" avverranno alla presenza del Direttore dei Lavori.

L'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per i lavori notturni ed anche diurni.

La pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni approntamento provvisorio.

La sistemazione delle strade del cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi.

La protezione delle pareti di scavo contro smottamenti e franamenti di qualsiasi tipo, con eventuale pericolo per gli operatori, dovrà essere garantita mediante idonee sbadacchiature e puntellamenti.

36.2 - GUARDIANIA E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE, DEI MATERIALI E MEZZI D'OPERA

36.2.1 - GUARDIANIA E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE AFFIDATA

La guardiania e la sorveglianza del cantiere sia di giorno che di notte (anche nei periodi di sospensione dei lavori), con il personale necessario, di tutti i materiali e mezzi d'opera nel cantiere esistente (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore o dell'Ente Appaltante o di altre ditte), delle opere costruite od in corso di costruzione; tale guardiania e sorveglianza s'intende estesa fino all'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, salvo quanto previsto dall'art. 28 del presente Capitolato.

La custodia del/i cantieri dovrà essere affidata a persona/e provvista/e della qualifica di guardia particolare giurata.

Pertanto prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore comunicherà al Direttore Lavori il nominativo del personale di cui sopra e/o l'istituto di vigilanza per le necessarie autorizzazioni.

Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse l'inadempienza dell'Appaltatore a tale obbligo, notificherà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine perentorio, dando contestuale notizia di ciò alla competente autorità di Pubblica Sicurezza.

L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto all'art. 22 della legge 13.9.1982 n. 646, sarà valutata dal Direttore dei lavori per i provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.

L'istituto di vigilanza dovrà rispettare le modalità sotto riportate:

- il cancello d'ingresso perimetrale al cui uso l'Appaltatore sarà stato autorizzato dalla Direzione Lavori dovrà, durante l'orario di lavoro essere presidiato da una "guardia particolare giurata" (qui di seguito denominata per brevità g.p.g.);
- il cancello, durante detto arco di tempo, sarà tenuto aperto solamente nelle fasi di ingresso/uscita di personale e di automezzi autorizzati e richiuso subito dopo;
- la g.p.g. dovrà vestire l'uniforme prevista, essere munita di distintivo di riconoscimento e portare l'arma in dotazione;
- la g.p.g. disporrà di una utenza telefonica ubicata nell'interno del box a disposizione per i collegamenti necessari.
- la g.p.g. dovrà permanere sempre presso il cancello senza mai allontanarsi;
- la chiave del cancello sarà consegnata all'istituto di vigilanza che dovrà opportunamente custodirla nel periodo di chiusura del cancello stesso;
- l'accesso dal cancello dovrà essere consentito solamente a persone o mezzi dell'appaltatore e dei suoi subappaltatori autorizzati ed interessati ai lavori;
- la g.p.g. dovrà avere elenchi del personale e dei mezzi dipendenti dalle imprese interessate ai lavori del presente appalto;
- le maestranze ed il personale dipendente dalle imprese interessate ai lavori saranno in genere prelevate all'atto dell'ingresso al cancello da automezzi di servizio delle imprese stesse e trasportate nelle aree di lavoro:
 - tutti gli automezzi dovranno seguire il percorso prestabilito e segnalato, non sarà pertanto consentita deviazione alcuna;
 - le maestranze, il personale dipendente o comunque interessato ai lavori non dovranno mai allontanarsi dalle aree di cantiere ovvero dai lavori stessi.

36.3 - LOCALI USO UFFICIO

La costruzione, la manutenzione e l'esercizio, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dal Direttore dei Lavori, di locali ad uso ufficio necessari per il personale di direzione dei lavori ed assistenza, arredati, provvisti di telefono, illuminati, riscaldati e condizionati. Questi locali, che saranno del numero e della grandezza che stabilirà il Direttore dei Lavori in relazione all'importanza dell'opera, faranno parte di una costruzione di muratura, saranno

idoneamente coperti, avranno le pareti interne ed esterne intonacate, saranno pavimentate con marmette, saranno muniti di efficienti infissi esterni ed interni completi di vetri, saranno rifiniti con le necessarie verniciature e tinteggiature esterne ed interne.

Il Direttore dei Lavori potrà accettare, in sostituzione di una costruzione in muratura, una equivalente costruzione prefabbricata avente le seguenti caratteristiche:

- a. buon isolamento termico e acustico;
- b. non infiammabilità delle strutture, della copertura, delle pannellature e delle altre singole parti;
- c. stabilità e resistenza agli agenti meccanici ed atmosferici.

Il Direttore dei Lavori stabilirà la consistenza dell'impianto elettrico, sia di illuminazione che di energia industriale e di forza motrice; il tipo e la consistenza dell'impianto di riscaldamento e condizionamento; il mobilio occorrente per arredare sobriamente e decorosamente gli uffici in modo da rendere possibile il loro funzionamento.

Dovranno essere messi a disposizione n° 1 PC portatile con processore Ram e Modem di ultima generazione, corredato di software (Windows XP o vers. Superiori), tali da supportare software Windows compatibile (almeno Office 2010). Tutto l'apparato informatico sia hardware che software dovrà essere compatibile con il sistema informatico della Direzione Lavori completo inoltre di n° 1 stampante laser e n° 1 stampante a getto di inchiostro a colori in formato A3 così come stabilirà il Direttore dei Lavori e plotter formato A1.

I locali saranno inoltre dotati di n.1 postazione telefono ADSL abilitata per la trasmissione internet, con velocità trasmissione non minore di 7 Mbps, **da installarsi nella stanza del Direttore dei Lavori**. I locali saranno muniti, secondo quanto disporrà il Direttore dei Lavori, di uno o più servizi igienici completi di vaso a sedere, lavabi e relativi accessori, il tutto in piena efficienza.

Per gli scarichi dei liquami sarà provveduto così come disposto nel successivo **punto 41.5** per le latrine da destinarsi agli operai. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore le spese, i contributi, i lavori, le forniture e prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica per illuminazione, energia industriale, forza motrice, telefono e fognature necessarie per il funzionamento degli uffici, nonché i canoni per l'utenza del telefono, per ogni consumo di energia elettrica, per acqua sia potabile che di lavaggio, le spese ed i consumi per la pulizia giornaliera dei locali, per il combustibile occorrente per il riscaldamento e le spese per il personale di custodia diurna e notturna.

Gli obblighi suddetti fanno carico all'Appaltatore fino alla liquidazione finale dei lavori ed anche nei periodi di sospensione, e si intendono applicabili anche ai locali previsti per la guardiania.

36.4 - ALLACCIAMENTI - OPERE TEMPORANEE

Assumere a proprio carico le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acque, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.

Detti allacciamenti dovranno essere predisposti e lasciati in sito anche dopo l'ultimazione dei lavori, per l'alimentazione provvisoria di impianti da installarsi nelle opere, nel caso non fosse possibile, per qualsiasi ragione, eseguire gli allacciamenti definitivi; si intende che gli allacciamenti potranno essere utilizzati anche per impianti non di pertinenza dell'Appaltatore in quanto non compresi nell'appalto; le spese per utenze e consumi non saranno, in questo caso, a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, su richiesta della Direzione Lavori, ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che dovranno operare nello stesso cantiere per forniture e lavorazioni escluse dal presente appalto.

Dovrà pur permettere, su richiesta della Direzione Lavori, che altre Imprese operanti nel cantiere si colleghino alle eventuali reti secondarie di distribuzione di acque ed energia elettrica installate dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori.

Inoltre dovrà costruire le opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di distribuzione di acqua e di energia elettrica, strade temporanee e zone pavimentate, ferrovie di servizio, passaggi, accessi carrai, reti di fognatura, perimetrazioni provvisorie sia interne che esterne dell'area di cantiere ecc., necessarie per poter operare nell'ambito del cantiere. L'allacciamento alle opere esistenti sarà fatto dall'Appaltatore con l'approvazione della Direzione Lavori.

36.5 - TETTOIE, RICOVERI E SERVIZI IGIENICI PER GLI OPERAI

La costruzione di idonee e sufficienti tettoie e ricoveri per gli operai e la costruzione di un adeguato edificio in muratura, con sufficiente numero di servizi igienici completi di vasi a pavimento e relativi accessori e locali con acqua corrente

completi di lavabi e relativi accessori, il tutto in piena efficienza e rispondenti alla normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro. I servizi igienici saranno provvisti di canalizzazione, in tubi di grès o di cloruro di polivinile, per il regolare scarico dei liquami nelle più vicine fogne pubbliche. In assenza di fognatura pubblica le predette canalizzazioni addurranno in regolari fosse prefabbricate di capacità sufficiente ed a norma con leggi e regolamenti: vale, a tale proposito, quanto riportato al punto 41.31.3 L'approntamento, ove necessario, di idonei alloggi per gli operai.

36.6 - CANNEGGIATORI, OPERAI, ATTREZZI, MACCHINARI, STRUMENTI, APPARECCHI, ECC.

I canneggiatori, operai, macchinari, strumenti, apparecchi, utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizione di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo che possano occorrere dal giorno della consegna fino alla approvazione del collaudo.

36.7 - CARTELLI INDICATORI

L'Appaltatore dovrà installare ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.55/90, entro 5 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, apposito cartellone, la cui bozza dovrà essere sottoposta ad approvazione della Direzione Lavori indicante:

- 1) la denominazione dell'Amministrazione concedente, dell'Ente Appaltante e dell'Impresa;
- 2) l'oggetto dell'appalto;
- 3) la data di inizio e fine lavori;
- 4) importo lavori;
- 5) le generalità del Coordinatore per l'esecuzione ai fini della sicurezza (Dlgs 81/08);
- 6) le generalità del Coordinatore per la progettazione (D.Lgs 81/08);
- 7) le generalità dell'Ingegnere Capo, del Direttore e dell'Assistente dei Lavori;
- 8) le generalità del Progettista;
- 9) i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, cottimiste, affidatarie dei noli a caldo e dei contratti simili, delle quali dovranno essere esposti i dati relativi alla iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato ed alla eventuale attestazione di qualificazione (e relativa data) da parte di una Società di attestazione (SOA) di cui deve essere indicata la denominazione;
- 10) di quant'altro sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Nei cantieri particolarmente estesi e comunque a richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore provvederà ad installare un numero di cartelli adeguato.

L'Appaltatore provvederà altresì all'aggiornamento costante dei dati per l'informativa al pubblico dell'andamento dei lavori, nonché a controllare e mantenere i tabelloni sempre leggibili ed in buono stato di conservazione.

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti qualora l'Appaltatore non provveda entro il termine di 5 (cinque) giorni all'installazione dei tabelloni e dei cartelli o comunque entro 3(tre) giorni dalla richiesta della Direzione dei Lavori, di curarne la manutenzione ed il loro costante aggiornamento.

36.8 - CARTELLI DI AVVISO E LUMI

La fornitura, l'installazione ed il mantenimento di regolari cartelli di avviso e dei lumi per i segnali notturni nei punti ovunque necessari e comunque adottare ogni altra precauzione che, a scopo di sicurezza, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori.

36.9 - MODELLI E CAMPIONI

L'esecuzione di tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture che verranno richiesti dalla Direzione Lavori. L'approntamento dei modelli e campioni deve avvenire nei tempi tali da permettere un successivo ragionevole tempo per l'approvazione degli stessi da parte della Direzione Lavori e dei Progettisti.

36.10 - ESPERIENZE, PROVE, SAGGI, ANALISI, VERIFICHE

L'esecuzione presso gli Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali che saranno indicati dalla Direzione Lavori, compresa ogni spesa inerente o conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori e/o dalla Commissione di Collaudo, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori.

36.11 - CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

La conservazione fino all'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, in appositi locali presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori, dei campioni muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità.

36.12 - MANTENIMENTO DEL TRANSITO E DEGLI SCOLI DELLE ACQUE

Ogni spesa per il mantenimento, fino all'approvazione del collaudo, del sicuro transito sulle vie o sentieri pubblici o privati interessati dalle lavorazioni, nonché il mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.

36.13 - COSTRUZIONI, SPOSTAMENTI, MANTENIMENTI E DISFACIMENTO DI PONTI, IMPALCATURE E COSTRUZIONI PROVVISORIALI

La costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, il degradamento, nonché il successivo disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie di qualsiasi genere occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori indistintamente, forniture e prestazioni; gli sfridi, deperimenti, perdite degli elementi costituenti detti ponti, impalcature e costruzioni provvisorie, siano essi di legname, di acciaio od altro materiale.

I ponti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisorie dovranno essere realizzati, spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare l'incolumità degli operai e di quanti vi accedono e vi transitano, ancorché non addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno a persone e cose.

I ponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisorie nelle loro fronti verso l'esterno del cantiere e se aggettanti su aree private o pubbliche dovranno avere le facciate protette con idonee schermature.

Dovranno comunque essere adottati i provvedimenti e le cautele richiesti dalla normativa vigente.

La rimozione dei ponteggi delle impalcature e costruzioni provvisorie dovrà essere eseguita solo previa autorizzazione del Direttore dei Lavori ed in ragione dei tempi di esecuzione contrattualmente prevedibili.

36.14 - ATTREZZI, UTENSILI E MACCHINARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario.

36.15 - TRASPORTO E COLLOCAMENTO DEI MATERIALI E DEI MEZZI D'OPERA

Le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa, il collocamento in sito od a pie' d'opera, adottando i provvedimenti e le cautele ricordati nel precedente **punto 13.12**.

36.16 - AGGOTTAMENTO ACQUE METEORICHE, SGOMBERO DELLA NEVE, PROTEZIONE CONTRO GLI AGENTI ATMOSFERICI, INNAFFIAMENTO DELLE DEMOLIZIONI E SCARICHI DI MATERIALI

L'aggottamento delle acque meteoriche che si raccogliessero negli scavi di fondazione o nei locali cantinati, lo sgombero della neve, le opere occorrenti per la protezione delle strutture e degli intonaci, pietre, infissi, tinteggiature, verniciature ecc. dalla pioggia, dal sole, dalla polvere e ciò anche nei periodi di sospensione dei lavori; l'innaffiamento delle eventuali demolizioni e degli scarichi di materiali per evitare efficacemente il sollevamento della polvere.

36.17 - PROGETTAZIONI E CALCOLAZIONI

36.17.1 PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA.

La progettazione di officina delle opere e/o forniture deve essere dotata, in via esemplificativa, di quelle integrazioni, di quegli approfondimenti e di quegli elementi di dettaglio che siano comunque necessari e sufficienti per la corretta realizzazione materiale delle opere e non potrà in alcun modo alterare e/o modificare quanto previsto nel progetto, dovendo in ogni caso sottostare all'approvazione della Direzione dei Lavori.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a presentarla alla Direzione Lavori, per l'approvazione, almeno 30 gg. prima di dare inizio alle lavorazioni stesse in officine.

Ad ogni buon conto, l'Appaltatore risponde del corretto funzionamento dell'opera da lui realizzata e della perfetta rispondenza funzionale alle prestazioni indicate dal progetto originale.

L'Appaltatore dovrà inoltre predisporre la documentazione necessaria per il deposito dei progetti agli Enti competenti.

Sono da intendersi a carico dell'Appaltatore anche tutti gli oneri relativi all'espletamento delle pratiche necessarie presso gli Enti competenti per l'ottenimento delle previste autorizzazioni, licenze, permessi, certificazioni ecc. A tale scopo l'Appaltatore dovrà predisporre tempestivamente tutta la necessaria documentazione in modo da ottenere le suddette licenze, permessi e certificazioni per l'entrata in esercizio degli impianti.

36.17.2 36.17.2 PROGETTAZIONE DI STRUTTURE PORTANTI

Sono inoltre da intendersi a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi all'espletamento delle progettazioni e calcolazioni e verifica alla stabilità di ogni struttura portante, ripetendo eventualmente, a sua cura e spese, le eventuali terebrazioni (perforazioni) e/o prove di carico del terreno con i mezzi e nel numero che saranno necessari, nonché il deposito del progetto allo Sportello delle Autorità Competente per Territorio, prima dell'inizio dei lavori. L'Appaltatore, unitamente al redattore del progetto esecutivo ed al Direttore del cantiere, rimane responsabile della stabilità delle opere a tutti gli effetti nonostante l'esame, l'approvazione del progetto, il diritto di sorveglianza, la direzione e il collaudo da parte dell'Ente Appaltante.

36.17.3 Progettazione di impianti compresi nell'appalto

Sono altresì da intendersi a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi all'espletamento delle progettazioni con l'integrazione dei dettagli di cantiere degli impianti elettrici, termici, meccanici, ventilazione, fognature, predisponendo disegni, descrizione dei lavori insieme alle specifiche tecniche richieste dalla D.L.

36.18 - PROVE

Tutte le prove, appresso indicate a titolo esemplificativo e non limitativo, dovranno essere eseguite dall'Appaltatore secondo le prescrizioni standard riferite alle varie categorie di materiali e forniture.

36.18.1 Prove di carico

Le prove di carico e verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, solai, balconi, scale ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione dei Lavori o dal Collaudatore; la fornitura dei materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, maestranze, ogni apparecchio di misura, controllo e verifica nel numero e tipo che saranno richiesti dalla Direzione dei Lavori, comunque occorrenti per l'esecuzione di prove e verifiche.

36.18.2 Prove impianti e forniture

Le prove di ogni tipo relative a opere civili ed impianti come richiesto nelle specifiche tecniche quali:

- prove di tenuta per impianti idrici, fognature, termici ecc:
- prove di isolamento, conduttività ecc. per impianti elettrici
- prove a freddo e a caldo di impianti in genere
- prove di tenuta per serramenti, pareti ecc.
- prove di isolamento acustico per pareti divisorie, porte, pareti mobili.
- prove di impermeabilizzazione
- altre prove richieste dalla Direzione Lavori e necessarie per verificare le rispondenze di quanto eseguito con le specifiche tecniche ed i disegni.

36.18.2 PROTEZIONE DELLE OPERE

L'idonea protezione dei materiali in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino. Nel caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 11 del presente Capitolato, l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, franamenti di materie ecc., restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguiti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

36.19 - APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA PER I LAVORI

L'approvvigionamento con qualsiasi mezzo dell'acqua occorrente per l'esecuzione dei lavori.

36.20 - ACQUA POTABILE

La fornitura dell'acqua potabile agli addetti ai lavori

36.21 - UBICAZIONE DEL CANTIERE

Le difficoltà che potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e delle eventuali limitazioni del traffico stradale.

36.22 - FOTOGRAFIE

Le spese per la fornitura all'Ente Appaltante di fotografie, in due copie formato cm. 18x24cm, che illustrano l'andamento dei lavori nelle varie fasi dell'esecuzione, ed almeno in corrispondenza con la redazione di ogni stato d'avanzamento a dimostrazione del progredire dei lavori; le spese per la fornitura all'Ente Appaltante di n.20 fotografie in due copie formato cm. 18x24cm, riproducenti l'insieme dei lavori ultimati. **A richiesta della Direzione Lavori le fotografie citate possono essere sostituite con immagini in formato Jpeg; Tiff in alta definizione.**

36.23 - PULIZIA DELLE OPERE

36.24.1 Pulizia in corso di costruzione

La pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto di qualsiasi genere.

36.24.2 Materiali provenienti dalle demolizioni

Consegnare nei magazzini e/o aree di deposito dell'Ente Appaltante tutti i materiali di demolizione ritenuti recuperabili dalla Direzione Lavori, ovvero trasportarli a pubblica discarica se scartati dalla medesima Direzione Lavori.

In caso di materiali provenienti da demolizioni di opere precedentemente utilizzate come contenitori o per trattamenti di materiali inquinanti, nocivi o tossici, i materiali stessi dovranno essere inviati a discarica autorizzata a riceverli, secondo la classificazione prevista dalla normativa vigente.

36.24 - RICEVIMENTO, SISTEMAZIONE, CONVOCAZIONE, CUSTODIA DEI MATERIALI, PROVVISTE E FORNITURE

Provvedere a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico con l'onere anche della costruzione delle eventuali necessarie opere provvisorie, sistemazione negli idonei luoghi di deposito, predisposti dall'Appaltatore medesimo e situati nell'interno del cantiere, anche in tempi successivi al primitivo deposito, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, nonché alla conservazione e custodia dei materiali, forniture e provviste.

Tali oneri sono a carico dell'Appaltatore anche per i materiali e le forniture per le quali egli debba eseguire solo la posa in opera o provvedere alla assistenza e alla posa in opera.

I danni che fossero da chiunque causati ai materiali come sopra forniti ed a tutti i lavori eseguiti, in qualunque momento dell'appalto e fino all'approvazione del collaudo, dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, sia che si tratti di opere eseguite dall'Appaltatore che da altre ditte o dall'Ente Appaltante.

36.25 - CUSTODIA, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE FINO AL COLLAUDO

Le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere fino all'approvazione del collaudo.

36.26 - PULIZIA FINALE

La perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le opere in ogni loro parte, dei cortili, delle strade e/o piazzali, degli spazi liberi, dei sotterranei, delle terrazze, degli impianti ecc.

In particolare, nelle opere edili, dovranno risultare perfettamente tersi i vetri, puliti gli apparecchi igienico-sanitari, pulite e lucidate le rubinetterie, le ferramenta ed ogni altra parte metallica non protetta, i rivestimenti delle pareti, i pavimenti di qualsiasi tipo, le pietre ed i marmi.

Eeguire la pulizia completa degli impianti meccanici, elettrici ecc., dei cunicoli, cavidotti e reti di fognatura interne ed esterne ai fabbricati provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazioni e di ogni altro materiale che accidentalmente fosse entrato nelle tubature durante il corso dei lavori; le reti dovranno essere provate ed utilizzate almeno per un mese prima della consegna dei lavori all'Ente Appaltante.

36.27 - PERMESSI DI ACCESSO

I permessi di accesso per il personale ed i mezzi operativi che l'Appaltatore intenderà utilizzare all'interno dell'area devono essere richiesti alla Direzione Lavori e saranno rilasciati a cura dell'Ente Appaltante.

I permessi dovranno essere richiesti dall'Appaltatore con un anticipo di almeno 30 giorni dalla data di utilizzo.

La richiesta dovrà essere redatta su carta intestata specificando, oltre al periodo di validità i seguenti dati:

- per il personale: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualifica e copia documento d'identità;
- per i mezzi: tipo, targa, proprietario, estremi assicurazione.

Il personale che sarà adibito alla conduzione di mezzi in aree operative interne, deve possedere idonea patente di guida.

36.28 - DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO

Curare che, il proprio personale, e quello degli eventuali subappaltatori porti in modo visibile distintivi di riconoscimento forniti dall'Ente Appaltante.

36.29 - PIANO DELLE COMMITTENZE

Produrre, prima della consegna dei lavori, il piano delle Committenze inerente tutta la durata dei lavori indicando il nominativo dei possibili fornitori e subappaltatori, il numero delle maestranze e delle principali attrezzature da impiegare, la data prevista per l'emissione dei singoli ordini e le relative date previste per la consegna in cantiere delle forniture ovvero l'inizio delle singole lavorazioni.

La mancata presentazione dei piani di committenza nei termini potrà dare luogo alla sospensione dei pagamenti. Sono richiamati in ogni caso i principi generali derivanti da normative di legge.

36.30 - ADEMPIMENTI AMBIENTALI PER APPALTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE

36.30.1 SMALTIMENTO RIFIUTI

Tutti i materiali derivanti da attività di demolizione e costruzione nonché quelli derivanti da attività di manutenzione sono da considerarsi parte integrante del ciclo produttivo dell'Impresa la quale dovrà provvedere a proprio carico al loro smaltimento in ottemperanza alle norme del D.Lgs 5/2/1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, in base alla loro classificazione.

Lo stesso dicasi per i rifiuti prodotti dall'Impresa per le proprie attività di cantiere.

In particolare l'Impresa dovrà istituire presso il cantiere il prescritto registro di carico e di scarico di cui all'art. 12 del D.Lgs 22/97 ed al D.M. 1/4/98 n. 148 e relative modifiche ed integrazioni e dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra mediante ditte regolarmente autorizzate secondo le norme del citato D.Lgs. Per ogni invio a smaltimento, l'Impresa dovrà emettere il formulario di identificazione rifiuti come prescritto dall'art. 15 del D.Lgs. 22/97 e con i criteri stabiliti dal D.M. 1/4/98 n. 145.

La Committente si riserva il diritto di effettuare controlli sulla corretta tenuta dei suddetti documenti.

I rifiuti in questione dovranno essere raccolti in appositi contenitori od in aree all'uopo destinate – sia all'interno che all'esterno dei cantieri o dei depositi – appositamente delimitate ed attrezzate al fine di evitare ogni possibile contaminazione ambientale.

Per i cantieri temporanei e mobili di manutenzione, in alternativa agli obblighi di cui al punto precedente, il Responsabile di appalto, in accordo con l'Ente per la Tutela Ambientale dall'Ente Appaltante può rilasciare autorizzazione scritta al conferimento dei rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione in appositi punti indicati dal Responsabile stesso, secondo le modalità descritte nelle istruzioni operative dedicate emesse per le aree interessate.

In particolare possono essere smaltite secondo le suddette modalità esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti non eccedenti, nel periodo complessivo contrattuale, le quantità massime indicate: Materiale metallico n° 1 cassone scarrabile da 20(venti) mc; Olio minerale usato 200 (duecento) litri; Accumulatori al piombo esausti 200(duecento) Kg;

L'autorizzazione emessa dal Responsabile di appalto deve indicare le tipologie e le quantità massime dei rifiuti per i quali si concede il conferimento all'Ente Appaltante.

36.30.2 MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Prima di eseguire opere di demolizione, l'Impresa dovrà accertare l'eventuale presenza di amianto nei materiali da asportare, al fine di attivare le procedure previste dalla normativa vigente in materia di manipolazione e lavorazione di materiali contenenti amianto e in particolare il D.L.gs 277/91 e D.M. 14/5/96 e relative modifiche ed integrazioni.

La Committente, attraverso i suoi organi di controllo, verificherà l'effettuazione dei campionamenti nei punti più significativi e, in caso di accertata presenza di amianto, controllerà la scrupolosa applicazione delle norme.

36.30.3 SMALTIMENTO DELLE ACQUE

L'Appaltatore dovrà provvedere allo smaltimento delle acque di propria pertinenza secondo la normativa vigente, in particolare della legge 11-5-1999 n° 152 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare. Acque nere

Qualora l'Appaltatore ritenga di installare servizi igienici o servizi di cucina presso il proprio cantiere o presso l'area messa a disposizione allo scopo dalla Committente, le relative acque reflue devono essere opportunamente smaltite, previo accordo con la Committente, mediante raccolta in apposite vasche a tenuta.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri autorizzatori previsti dalla citata legge, nonché tutti gli oneri per il trattamento e/o smaltimento delle acque in questione. Acque meteoriche

Le acque meteoriche ricadenti nell'area di cantiere o nell'area messa a disposizione dalla Committente per i servizi dell'Impresa dovranno essere da questa smaltite nella rete delle acque bianche previo accordo con la Committente. L'effettivo allacciamento potrà avvenire solamente a seguito di analisi effettuate dal laboratorio dell'Ente Tutela Ambiente dell'Ente Appaltante per accertare il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare L. n° 152/1999)

Qualora i valori dei parametri significativi di tali acque di cui alla predetta legge non risultassero entro i limiti tabellari previsti, l'Impresa dovrà porre in essere a proprio carico tutti i necessari adeguamenti per rendere le stesse acque idonee all'immissione nella rete fognante.

Qualora siano previste opere di scavo con conseguente emungimento di acque di falda, queste devono essere preventivamente analizzate dall'Ente Appaltante al fine di determinare le modalità di scarico.

36.30.4 EMISSIONE IN ATMOSFERA

L'Impresa dovrà fornire informazione e documentazione alla Committente su qualunque possibile fonte di emissione in atmosfera per le proprie attività di cantiere, al fine di accertare l'assoggettabilità ai disposti del DPR 203/88 e successive modifiche ed integrazioni.

36.30.5 SERBATOI

I serbatoi di carburanti o lubrificanti ad uso dell'Impresa devono essere collocati all'interno dell'area di cantiere o nell'area messa a sua disposizione per le proprie attività e devono essere allocati in vasca di contenimento a perfetta tenuta, di volume superiore a quello del serbatoio stesso.

36.30.6 FINE LAVORI

Al termine dei lavori, l'Impresa dovrà lasciare le aree messe a sua disposizione nelle migliori condizioni ambientali o comunque almeno analoghe a quelle preesistenti.

A tal fine sarà redatto apposito verbale di constatazione sottoscritto contestualmente dall'Impresa e, per l'Ente Appaltante dal Responsabile di Commessa e dall'Ente Tutela Ambiente.

36.31 RINTRACCIABILITA' DEL MATERIALE/PRODOTTO/COMPONENTE

L'Appaltatore dovrà garantire la rintracciabilità del materiale/prodotto/componente, in riferimento ai disegni del progetto costruttivo, ovvero la possibilità di:

- correlare il materiale/prodotto/componente con la relativa documentazione da cui risultino le sue caratteristiche, la sua storia realizzativa e la sua localizzazione;
- permettere di identificare il materiale/prodotto/componente e la parte d'opera, concio, strato, zona interessata dal prelievo o **dalla prova, in modo che, ove si riscontrassero delle Non Conformità (non raggiungimento dei requisiti specificati dal progetto o dalle Norme Tecniche, o richiesti dalle normative vigenti), si possa intervenire tempestivamente.**

Per alcuni tipi di materiali (es. cls, miscele bituminose, terre, ecc.) e per alcuni tipi di lavorazioni (es. rilevati, pavimentazioni, pali, travi di carpenteria metallica, travi prefabbricate, ecc.) l'Impresa dovrà elaborare delle planimetrie ai fini della rintracciabilità di tali tipi di materiali o lavorazioni.

In vista dell'inizio dei getti di calcestruzzo, l'Impresa dovrà approntare un "registro dei getti", che sarà preventivamente firmato in ogni sua pagina anche dal Direttore dei Lavori e sarà custodito presso gli uffici di cantiere dall'Impresa.

Tale registro dovrà essere tenuto costantemente aggiornato, trascrivendovi, in occasione di ogni getto, le seguenti informazioni:

1. -data di getto; opera, parte d'opera e/o concio interessata dal getto;
2. -classe di resistenza e di consistenza del calcestruzzo;
3. -nome del fornitore e impianto di confezionamento;
4. -quantitativo di calcestruzzo interessato dal getto (m3);
5. -numero di prelievi effettuati in occasione del getto e n. dei verbali di prelievo.

36.32 CONTROLLO MATERIALI, PRODOTTI E COMPONENTI AL RICEVIMENTO IN CANTIERE

I materiali, i prodotti ed i componenti che l'Impresa intende utilizzare, devono essere tutti preventivamente approvati dal Direttore lavori. A tal fine l'Impresa dovrà trasmettere, per ciascuno di essi, la documentazione relativa al materiale, prodotto e componente, accompagnandola da una scheda materiale/prodotto/componente, debitamente firmata, che verrà concordata con il Direttore lavori e che comunque dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- 1) Opera
- 2) Parte d'opera
- 3) Impresa appaltatrice
- 4) Tipo di materiale/prodotto o componente
- 5) Costruttore
- 6) Descrizione
- 7) Rif. all'art. di elenco prezzi
- 8) Norme di riferimento

La documentazione dovrà essere inoltre accompagnata da campionatura adeguata.

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il controllo al ricevimento di tutti i materiali, prodotti e componenti che l'Impresa stessa acquisisce direttamente o perché fornite dal Committente (secondo quanto riportato nei documenti contrattuali dell'appalto): verificando, che i materiali arrivati in cantiere corrispondano a quelli approvati dal Direttore lavori ed eventualmente conservati come campionature; registrando i controlli effettuati al ricevimento (ad es.: vistando le bolle di consegna dei materiali, documentazione di origine, redigendo verbali o moduli eventualmente da concordare con la Direzione Lavori, ecc.) eseguendoli direttamente presso il fornitore, con visite sopralluogo, di cui dovrà rimanere traccia attraverso la trasmissione al Direttore dei Lavori del relativo verbale di sopralluogo.

Di tutti i controlli effettuati al ricevimento dall'Appaltatore, dovrà essere data opportuna evidenza al Direttore dei Lavori, al quale dovranno essere trasmessi periodicamente i controlli registrati dall'Impresa.

36.33 CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE PER PROVA, MISURAZIONE E COLLAUDO

L'Appaltatore deve avere la disponibilità delle apparecchiature necessarie per la misura, controllo e collaudo delle opere da realizzare e ne deve verificare le procedure di utilizzazione.

L'Appaltatore deve utilizzare le apparecchiature in modo da assicurare che il grado di tolleranza delle misure sia noto e compatibile con il grado di precisione richiesto.

Pertanto è necessario che l'Appaltatore:

- identifichi le misure da effettuare, l'accuratezza richiesta e scelga le apparecchiature di controllo, misura e collaudo adatte allo scopo;
- identifichi, proceda alla taratura ed alla messa a punto di tutte le apparecchiature e dispositivi di misura controllo e collaudo che influiscono sulla qualità del prodotto;
- conservi la documentazione della taratura delle apparecchiature di misura, controllo e collaudo e la trasmetta al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori.
- trasmetta al Direttore dei Lavori, ogni sei mesi, i nuovi certificati di taratura relativi delle apparecchiature di misura, controllo e collaudo
- adotti procedure di autotarature documentate, per le verifiche sullo stato di efficienza e taratura degli strumenti di misura, provvedendo altresì a registrare i valori ottenuti in tali operazioni.

36.34 STATO DELLE PROVE CONTROLLI E COLLAUDI

L'Impresa deve identificare lo stato delle prove, controlli e collaudi effettuati in corso d'opera, attraverso planimetrie con le quali si rende chiaramente identificata quale prova è stata eseguita, la ubicazione e natura delle stesse, (norma di riferimento) e l'esito avuto.

Tale planimetria, dovrà essere tenuta aggiornata dall'Impresa e consegnata alla Direzione Lavori periodicamente secondo tempi e modalità da concordare con il Direttore dei Lavori.

36.35 CONSERVAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO E MOVIMENTAZIONE

L'Appaltatore deve provvedere correttamente alla conservazione ed immagazzinamento dei materiali ed alla movimentazione di quegli elementi, attrezzature, o altro per evitare urti o danneggiamenti che pregiudicherebbero la qualità o la funzionalità dell'opera o di parte di essa.

Nel corso dei lavori per particolari materiali, prodotti e componenti che richiedono specifiche precauzioni ed accorgimenti per la movimentazione, immagazzinamento e conservazione l'Impresa dovrà adempiere a tutte le disposizioni che il Direttore dei Lavori, potrà impartire.

36.36 RILIEVI E VERIFICHE

Oltre che i normali rilievi necessari per i tracciamenti, l'Appaltatore ha l'obbligo di effettuare, per le eventuali attività che interessino opere esistenti, tutti i necessari rilievi ed indagini conoscitive, atti a stabilire l'esatto posizionamento degli impianti esistenti e lo stato di conservazione delle strutture e tutte quelle ulteriori indagini, sondaggi, trincee esplorative, ecc. che venissero richieste.

E' specifico onere dell'Appaltatore fornire, su supporto ottico più triplice copia, tutti i disegni civili, strutturali, impiantistici ecc. di dettaglio e di officina che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.

Tali elaborati dovranno essere prodotti con sistema CAD e redatti in modo da definire inequivocabilmente in ogni sua parte l'opera realizzata. Sarà inoltre onere dell'Appaltatore fornire tutti i disegni as-built (su supporto ottico CD/DVD), nelle modalità e nei formati adatti e con le informazioni necessarie ad aggiornare la situazione degli Archivi dell'Ente Appaltante, al fine di poterne adeguare il contenuto alla reale nuova situazione.

Per i disegni da produrre sia del progetto esecutivo che di as-built finali lo standard da utilizzare è disciplinato secondo le modalità e le prescrizioni tecniche richiamate all'allegato al presente Capitolato Speciale di Appalto, riguardanti le "Linee guida per la redazione del progetto esecutivo".

Nella valutazione degli oneri, l'Appaltatore dovrà tener conto del fatto che i sistemi di gestione del patrimonio immobiliare, e quindi degli archivi dell'Ente Appaltante.

I disegni as-built architettonici (planimetrie, piante e sezioni dettagli costruttivi ecc.) dovranno essere consegnati dall'Appaltatore, in rispondenza a quanto previsto al precedente punto b), con almeno 20 (venti) giorni di anticipo rispetto alla data di ultimazione dei lavori.

La consegna di tali elaborati è da considerarsi essenziale ai fini del verbale di ultimazione dei lavori la cui emissione è da intendersi subordinata a tale adempimento.

ART.37 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Entro un mese dalla firma del contratto, l'Appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione della D.L. le schede tecniche e le campionature di tutti i materiali da impiegare nei lavori. Per tutte le lavorazioni il cui inizio è previsto nei primi 40 giorni detta richiesta di approvazione dovrà avvenire con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data d'inizio.

Nessun materiale potrà essere posto in opera senza preventiva accettazione da parte della Direzione Lavori.

Tutti i materiali impiegati, sia per le opere civili che per gli impianti meccanici, **elettrici, elettronici ed idraulici**, dovranno rispondere alle norme UNI, CNR, CEI di prova e di accettazione, ed alle tabelle UNEL in vigore, nonché alle altre norme e prescrizioni richiamate nella descrizione dei lavori e nelle norme tecniche.

Sommar

CAPITOLO 1	2
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO	2
CAPO I	2
OGGETTO E PREZZO DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE DELLE OPERE E GESTIONE	2
ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO	2
L'oggetto dell'appalto comprende principalmente:	2
ART.2 - PREZZO DELL'APPALTO DELLE OPERE	3
ART.3 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE, OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE, QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE, VARIAZIONE DELLE OPERE, OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO	3
ART.4 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	7
CAPO II	7
LAVORI NON PREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA	7
ART.5 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI	7
ART.6 - LAVORI IN ECONOMIA	7
CAPO III	9
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI –	9
PROGETTO ESECUTIVO - PROGRAMMA LAVORI - SOSPENSIONE E PROROGHE	9
ART.7 - ORDINE DEI LAVORI	9
ART.8 – PROGETTO ESECUTIVO E PROGRAMMA DEI LAVORI	9
ART.9 - CONSEGNA DEI LAVORI – ESECUZIONE DEI LAVORI PER FASI	10
ART.10 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – PROROGHE	11
ART.11 - TEMPO UTILE PER LA PROGETTAZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALE PER RITARDO	12
CAPO IV	14
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI DELL'APPALTATORE	14
ART.12 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	14
RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	14
ART.13 - AREE PER CANTIERI, CAVE E MEZZI D'OPERA	22
ART.14 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI - PERSONALE DELL'APPALTATORE ELEZIONE DI DOMICILIO	23
ART.15 - SUBAPPALTO E FORNITURA IN OPERA	23
ART.16 - CAUZIONI E FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	25
CAPO V	27
REMUNERAZIONE DEI LAVORI – CONTROVERSIE	27

ART.17	- PAGAMENTI	27
17.1	– PROGETTAZIONE ESECUTIVA.....	27
17.2	- ANTICIPAZIONI E PAGAMENTI IN ACCONTO DEI LAVORI	27
17.3	–LAVORO NOTTURNO E FESTIVO	28
17.4	–OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI	28
ART.18	-VALUTAZIONE DEL COMPENSO	28
ART.19	- REVISIONE PREZZI	28
ART.20	- CONTROVERSIE	29
ART.21	- RISERVE	29
ART.22	- CONTO FINALE DEI LAVORI	29
ART.23	COLLAUDO	29
ART.24	- NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI	29
	ALLEGATO A	31
	CAPO VI	32
	DISPOSIZIONE GENERALI	32
ART.25	- DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	32
ART.26	- RINVENIMENTI	32
ART.27	- ORDINI DI SERVIZIO	32
ART.28	- PRESA DI POSSESSO ED UTILIZZAZIONE DELLE OPERE	32
ART.29	- SCIOGLIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	32
29.1	scioglimento del contratto per volontà dell'ente appaltante	32
29.2	risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore- esecuzione d'ufficio ..	33
ART.30	- OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI	33
ART.31	- DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI	34
ART.32	- ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE.....	34
ART.33	– TEMPI DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	35
ART.34	- DEFERIMENTO DELLE ATTRIBUZIONI AGLI EFFETTI DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	35
ART.35	- GARANZIE	35
ART.36	- ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	35
	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	35
36.1	- FORMAZIONE DEL CANTIERE	35
36.2	- GUARDIANIA E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE, DEI MATERIALI E MEZZI D'OPERA	36
36.3	- LOCALI USO UFFICIO	36

36.4	- ALLACCIAMENTI - OPERE TEMPORANEE	37
36.5	- TETTOIE, RICOVERI E SERVIZI IGIENICI PER GLI OPERAI	37
36.6	- CANNEGGIATORI, OPERAI, ATTREZZI, MACCHINARI, STRUMENTI, APPARECCHI, ECC.	38
36.7	- CARTELLI INDICATORI	38
36.8	- CARTELLI DI AVVISO E LUMI	38
36.9	- MODELLI E CAMPIONI	38
36.10	- ESPERIENZE, PROVE, SAGGI, ANALISI, VERIFICHE.....	38
36.11	- CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI	38
36.12	- MANTENIMENTO DEL TRANSITO E DEGLI SCOLI DELLE ACQUE	38
36.13	- COSTRUZIONI, SPOSTAMENTI, MANTENIMENTI E DISFACIMENTO DI PONTI, IMPALCATURE E COSTRUZIONI PROVVISORIALI	39
36.14	- ATTREZZI, UTENSILI E MACCHINARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ...	39
36.15	- TRASPORTO E COLLOCAMENTO DEI MATERIALI E DEI MEZZI D'OPERA .	39
36.16	- AGGOTTAMENTO ACQUE METEORICHE, SGOMBERO DELLA NEVE, PROTEZIONE CONTRO GLI AGENTI ATMOSFERICI, INNAFFIAMENTO DELLE DEMOLIZIONI E SCARICHI DI MATERIALI	39
36.17	- PROGETTAZIONI E CALCOLAZIONI	39
36.18	- PROVE	40
36.19	- APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA PER I LAVORI	40
36.20	- ACQUA POTABILE.....	40
36.21	- UBICAZIONE DEL CANTIERE	40
36.22	- FOTOGRAFIE	40
36.23	- PULIZIA DELLE OPERE	40
36.24	- RICEVIMENTO, SISTEMAZIONE, CONVOCAZIONE, CUSTODIA DEI MATERIALI, PROVVISI E FORNITURE.....	41
36.25	- CUSTODIA, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE FINO AL COLLAUDO	41
36.26	- PULIZIA FINALE	41
36.27	- PERMESSI DI ACCESSO	41
36.28	- DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO.....	41
36.29	- PIANO DELLE COMMITTENZE.....	41
36.30	- ADEMPIMENTI AMBIENTALI PER APPALTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE 41	
36.31	RINTRACCIABILITA' DEL MATERIALE/PRODOTTO/COMPONENTE.....	43
36.32	CONTROLLO MATERIALI, PRODOTTI E COMPONENTI AL RICEVIMENTO IN CANTIERE	43
36.33	CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE PER PROVA, MISURAZIONE E COLLAUDO	44

36.34	STATO DELLE PROVE CONTROLLI E COLLAUDI	44
36.35	CONSERVAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO E MOVIMENTAZIONE.....	44
36.36	RILIEVI E VERIFICHE.....	44
ART.37	- QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI	44